

LE 21 DONNE ALLA COSTITUENTE



Anna Bai (democristiana)

Se già durante la breve vita della Consulta nazionale appartennero a Montecitorio le rappresentanze femminili, a cominciare in particolare con la partecipazione della donna alla vita pubblica — desidero prova di preparazione e di una seria attività ed efficace — questo Seguitamento che rivedete oggi, fra i 50 componenti della Assemblea Costituente, è diverso da quello che si realizzò nel 1946. In primo piano nell'organizzazione democratica di questo Parlamento vi sono le donne che, in un'azione di grande impegno, hanno cooperato con le loro attività alla Costituzione. Le rappresentanze del partito sono formate da donne che, in un'azione di grande impegno, hanno cooperato con le loro attività alla Costituzione.



Bianca Bianchi (socialista)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Laura Mancini (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Anna Costi (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Felice Delli Colli (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Anna Costi (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Federici (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Jervolani (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Rita Montagnana (socialista)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Nostra Ferrari (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Teresa Noce (socialista)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Ettore Polveroni (democristiano)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Ottavio Pansa (socialista)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Maria Maddalena Dezi (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.



Vittoria Timonello (democristiana)

È la più grande semplice che fanno parte della femminile italiana parlamentare, come la socialista, e Teresa Noce, attivissima attivista, e Teresa Noce, attivissima attivista.

Il cronista di Montecitorio

Indro Montanelli

Ventuno donne all'Assemblea Costituente



Camera dei deputati
Archivio storico

Ventuno donne
all'Assemblea Costituente



Camera dei deputati
Archivio storico

In copertina: *Le 21 donne alla Costituente*, La Domenica del Corriere,
n. 19 del 4 agosto 1946

Indice

Introduzione	I
Schede autografe ed attività delle ventuno deputate all'Assemblea Costituente	1
Relazioni presentate nella Commissione per la Costituzione ("Commissione dei 75")	45
Maria FEDERICI, <i>"Garanzie economico-sociali per l'esistenza della famiglia"</i>	47
Leonilde IOTTI, <i>"Relazione sulla famiglia"</i>	51
Angelina MERLIN, <i>"Garanzie economiche e sociali per l'esistenza della famiglia"</i>	55
Teresa NOCE, <i>"Garanzie economico-sociali per l'esistenza della famiglia"</i>	57
Selezione di emendamenti al progetto di Costituzione	59
Assemblea Costituente. Resoconto stenografico della seduta del 22 dicembre 1947	79
Documentazione fotografica	95
Costituzione della Repubblica Italiana	113

Introduzione

A conclusione dei lavori dell'Assemblea Costituente, il 31 gennaio 1948, il Presidente Umberto Terracini rivolse ai deputati riuniti nell'Aula di Montecitorio un discorso di ringraziamento e di commiato. Non si trattava solo di esprimere, in quel momento, levigate parole di circostanza ma di ricondurre a sintesi la soddisfazione per il faticoso lavoro compiuto e l'impegno di tutti ad attuarne principi, metodi ed istituzioni nella vita pratica del Paese.

“Per uno spirito non di cavalleria ma di leale riconoscenza” – disse – “vorrei ricordare in questo momento le nostre colleghe. Non dimentichiamo che è la prima volta che in quest’Aula hanno seduto delle donne italiane, ed esse pur portando qui la voce di molte posizioni politiche ci hanno insegnato che nei momenti più importanti, in cui si trattava di stabilire i punti fondamentali per la nostra vita, esse hanno saputo trovare le parole più acconcie ad esprimere, unitariamente, il pensiero di tutte le donne italiane”.

Fu questo uno dei preziosi contributi offerti dalle ventuno donne Costituenti ai lavori di quell'Assemblea, di cui seppero interpretare al femminile lo spirito più autentico di collaborazione e di capacità di sintesi politica fra i diversi orientamenti di parte.

La loro presenza nella composizione dell'Assemblea Costituente, scandiva effettivamente l'inizio di un tempo nuovo per la storia politica ed istituzionale italiana. Giungevano infatti a compimento, in quel momento storico, gli auspici e le istanze di partecipazione attiva alla vita politica ed istituzionale del Paese, espressi dallo sviluppo dei movimenti femminili nel corso del Novecento; ed iniziava al tempo stesso un itinerario di crescente e diffusa consapevolezza del significato e del valore della parità dei diritti fra uomini e donne in tutti gli ambiti della vita sociale come elemento fondamentale e caratterizzante della nuova Costituzione.

Attraverso il loro impegno parlamentare, il lavoro delle donne italiane usciva dal tradizionale perimetro della famiglia, dell'agricoltura, della fabbrica, della scuola o degli uffici per partecipare direttamente alla elaborazione dei principi fondamentali e delle regole della convivenza civile, democratica e pluralista e il valore di questo contributo d'impegno civile e politico trova riscontro nella selezione di testi e documenti d'archivio raccolti in questo volume.

Si tratta di una piccola parte significativa delle principali iniziative promosse, congiuntamente o in collaborazione con altri colleghi, nell'ambito dei lavori dell'Assemblea Costituente dalle ventuno deputate che ne facevano parte.

Il volume si apre con l'insieme delle schede autografe compilate all'inizio del mandato parlamentare, ai fini dei primi adempimenti amministrativi. L'essenzialità dei dati e dei riferimenti contenuti in questi documenti, conservati presso l'Archivio storico della Camera dei deputati, già restituisce un primo profilo della varietà di esperienze d'impegno sociale, culturale e politico delle deputate alla Costituente; una varietà di esperienze e di culture che trova riscontro nelle altre iniziative procedurali, come le relazioni presentate da deputate nel corso dei lavori della Commissione per la Costituzione (o "Commissione dei 75") o come le proposte di emendamento al testo del progetto di Costituzione il cui esame ebbe inizio, nell'Assemblea plenaria, il 4 marzo 1947.

Alcune di queste proposte recano, significativamente, la firma di più deputate di diversa appartenenza politica, ad indicare la convergenza di valutazioni e la condivisione di principi su profili attinenti alla presenza ed alla condizione di tutte le donne italiane nei diversi ambiti della vita sociale.

Il volume si chiude con due eloquenti testimonianze del lavoro della Costituente: il resoconto stenografico della seduta del 22 dicembre 1947, in cui si approva definitivamente il testo della Costituzione e la copia anastatica di uno dei tre originali di questo testo, attualmente conservato presso l'Archivio storico della Camera dei deputati.

Schede autografe ed attività
delle ventuno deputate all'Assemblea Costituente

Adele BEI

Cantiano (Pesaro), 4 maggio 1904 - Roma, 15 ottobre 1974

Sindacalista

Eletta nel collegio XVIII (Ancona)

Lista di elezione: Partito Comunista Italiano

Proclamata il 17 luglio 1946

Elezione convalidata il 12 settembre 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Comunista, dal 17 luglio 1946 al
31 gennaio 1948

Componente dei seguenti organi dell'Assemblea Costituente:

- Terza Commissione per l'esame dei disegni di legge, con funzioni di
Segretario, dal 24 settembre 1946 al 1° ottobre 1947

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome *Arturo Bai*
Paternità e maternità *fu Davide e Brunese Angela*
Luogo e data di nascita *Cantiano (Pesaro) 4-5-1904*
Stato civile *coniugato*
Cognome e nome della moglie *Ciuffoli Domenico*
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)
Ciuffoli Angelina (a carico)
Titoli e professione *operaio*
Partito politico *comunista*
Residenza abituale e indirizzo *Via Forti 22 Roma*
Telef. *852335*
Recapito in Roma Telef.
..... 1946

FIRMA DEL DEPUTATO

Arturo Bai

Bianca BIANCHI

Vicchio (Firenze), 31 luglio 1914 - 9 luglio 2000

Laurea in pedagogia e filosofia; insegnante

Eletta nel collegio XV (Firenze)

Lista di elezione: Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria

Proclamata il 7 giugno 1946

Elezione convalidata il 16 luglio 1946

Iscritta ai gruppi parlamentari:

- Partito Socialista Italiano, dal 15 luglio 1946 al 3 febbraio 1947
- Partito Socialista Lavoratori Italiani, dal 3 febbraio 1947 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SECRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome Bianchi Bianca
Paternità e maternità In Adolfo - Annunziata Cafappi
Luogo e data di nascita Vicchio (Mugello) 31-7-14
Stato civile nubile
Cognome e nome della moglie _____
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)

Titoli e professione Laurea in pedag. filos. - insegnante
Socialista
Partito politico _____
Residenza abituale e indirizzo Firenze - Via Marsala 2
Telef. _____
Recapito in Roma Via Benecce 1. Telef. 482757
22-6 1946

FIRMA DEL DEPUTATO

Bianchi Bianca

lm

Laura BIANCHINI

Castenedolo (Brescia), 23 agosto 1903 - Roma, 27 settembre 1983

Laurea in filosofia; pubblicista

Eletta nel collegio VI (Brescia)

Lista di elezione: Democrazia Cristiana

Proclamata il 24 luglio 1946

Elezione convalidata il 12 settembre 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Democratico Cristiano, dal 24 luglio 1946
al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETERIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome	Bianchini Laura
Paternità e maternità	fu Domenico e fu Arici Caterina
Luogo e data di nascita	Castenedolo (Brescia) 23-8-1905
Stato civile	nubile
Cognome e nome della moglie	-
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)	-
Titoli e professione	Dott. in filosofia - Pubblicista
Partito politico	Democratico Cristiano
Residenza abituale e indirizzo	Brescia - Via Gerio Calini, 6
Recapito in Roma	V. Chiesa Nuova, 14 Roma, 25-7-1946
Telef.	54097
FIRMA DEL DEPUTATO Laura Bianchini	

Elisabetta CONCI

Trento, 23 marzo 1895 - 1° novembre 1965

Laurea in lettere; insegnante

Eletta nel collegio VIII (Trento)

Lista di elezione: Democrazia Cristiana

Proclamata il 6 giugno 1946

Elezione convalidata il 16 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Democratico Cristiano, dal 15 luglio 1946
al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Trento, 1-11-1965

SECRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome *Lomi Elisabetta (Usc)*
Paternità e maternità *di Enrico e Marie Lander*
Luogo e data di nascita *Trento 23-III-1895*
Stato civile *ubile*
Cognome e nome della moglie _____
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)

Titoli e professione *dottore in lettere, insegnante*
Partito politico *Democrazia cristiana*
Residenza abituale e indirizzo *Trento S. Trinità 5*
Telef. *1149*
Recapito in Roma *Via Labicana 85* Telef. *761921*
Rome 25-II 1946

FIRMA DEL DEPUTATO

Lomi

Filomena DELLI CASTELLI

Città Sant'Angelo (Pescara), 28 settembre 1916 - Pescara, 22 dicembre 2010

Laurea in lettere; insegnante di scuola media

Eletta nel collegio XXI (L'Aquila)

Lista di elezione: Democrazia Cristiana

Proclamata l'11 giugno 1946

Elezione convalidata il 18 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Democratico Cristiano, dal 15 luglio 1946
al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome *Delli Castelli Silvana*

Paternità e maternità *di Giovanni e di Pasqueline Di Stefano*

Luogo e data di nascita *Città S. Angelo (Pescara) 28 settembre 1916*

Stato civile *nubile*

Cognome e nome della moglie

Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)

A carico ha la mamma.

Titoli e professione *Dottoressa in materie letterarie*

Partito politico *Democrazia Cristiana*

Residenza abituale e indirizzo *Roma* *Montesilvano (Pescara)*

Via Bruxelles 5 int 16 Telef. *862649*

Recapito in Roma ↓ Telef. ↓

Roma, 24 giugno 1946

FIRMA DEL DEPUTATO

Silvana Delli Castelli

Maria DE UNTERRICHTER

Ossana (Trento), 20 agosto 1902 - Roma, 27 dicembre 1975

Laurea in lettere, insegnante di scuola media

Eletta nel Collegio Unico Nazionale

Proclamata il 18 giugno 1946

Elezione convalidata il 25 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Democratico Cristiano, dal 15 luglio 1946
al 31 gennaio 1948

Componente dei seguenti organi dell'Assemblea Costituente:

- Commissione per i Trattati internazionali, dal 19 luglio 1946 al
31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome	De Unterrichter Maria in Terrolino	
Paternità e maternità	di Pietro e fu Santa Belli	
Luogo e data di nascita	Ossana (Trento) 20 - VIII - 1902	
Stato civile	maritata coniugata	
Cognome e nome della moglie		
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)	Rosa e Domenico conviventi a carico	
Titoli e professione	dotto in lettere abilitato all'insegnamento in tutti gli istituti medi	
Partito politico	democrazia cristiana	
Residenza abituale e indirizzo	Napoli Via Duomo 326	
	Telef.	10701
Recapito in Roma	Piazza Paoli 15 piano primo	
	Telef.	51833
	24 - VI	1946

FIRMA DEL DEPUTATO
Maria De Unterrichter Terrolino

Maria FEDERICI

L'Aquila, 19 settembre 1899 - 28 luglio 1984

Laurea in lettere; insegnante di lettere; giornalista

Eletta nel Collegio Unico Nazionale

Proclamata il 18 giugno 1946

Elezione convalidata il 25 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Democratico Cristiano, dal 15 luglio 1946
al 31 gennaio 1948

Componente dei seguenti organi dell'Assemblea Costituente

- Commissione per la Costituzione, dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
- Terza Sottocommissione, dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETERIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome *Maria Federici Agamben*
Paternità e maternità *di Alfredo e fu Niccolò Auristi*
Luogo e data di nascita *Aquila - 19-9-1899*
Stato civile *coniugato*
Cognome e nome della ^{marito}moglie *Federici Mario*
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)

Titoli e professione *professoressa di lettere*
Partito politico *Democrazia Cristiana*
Residenza abituale e indirizzo *Roma*
Via Calderini 4 Telef. *391113*
Recapito in Roma Telef.
Roma 16 Giugno 1944

FIRMA DEL DEPUTATO

Maria Federici

Nadia GALLICO

Tunisi, 2 giugno 1916 - Roma, 19 gennaio 2006

Funzionario di partito

Eletta nel collegio XX (Roma)

Lista di elezione: Partito Comunista Italiano

Proclamata il 28 giugno 1946

Elezione convalidata il 25 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Cominista, dal 28 giugno 1946 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SECRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome *Gallico Radia di Spau*
Paternità e maternità *di Renato e di Sinigaglia Betty*
Luogo e data di nascita *Cuneo, 2 giugno 1916*
Stato civile *coniugato*
Cognome e nome della ^{marito}~~moglie~~ *Spau Felio*
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)
Paola Spau - 6 anni } *conviventi, a carico*
Chiara Spau - 4 anni }
Titoli e professione
Partito politico *Partito Comunista Italiano*
Residenza abituale e indirizzo *Roma - Via Felice Badal-*
lotti, 85 Telef. 588865
Recapito in Roma Telef.
Roma, 22 luglio 1946

FIRMA DEL DEPUTATO

Radia Gallico Spau

Angela GOTELLI

Albareto (Parma), 28 febbraio 1905 - 21 novembre 1996

Laurea in lettere; insegnante di scuola media

Eletta nel collegio III (Genova)

Lista di elezione: Democrazia Cristiana

Proclamata l'11 giugno 1946

Elezione convalidata il 16 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Democratico Cristiano, dal 15 luglio 1946
al 31 gennaio 1948

Componente dei seguenti organi dell'Assemblea Costituente:

- Commissione per la Costituzione, dal 6 febbraio 1947 al 31 gennaio 1948
- Prima Sottocommissione, dal 6 febbraio 1947 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SECRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

Gotelli

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome	Gotelli	Aureola
Paternità e maternità	di Severino S. Fattori Tullia	
Luogo e data di nascita	Alghero (Sassari) - 27/2/1905	
Stato civile	Sposato	
Cognome e nome della moglie		
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)		
Titoli e professione	Ingegnere in lettere - Ingegnere	
Partito politico	Democrazia cristiana	
Residenza abituale e indirizzo	Via Feltria - Via 26 maggio, 9	
Recapito in Roma	Via Benvenuto 174, 35	Telef. 567224
	Roma 25. VI	1946

FIRMA DEL DEPUTATO
Aureola Gotelli

Angela Maria GUIDI

Roma, 31 ottobre 1896 - 11 luglio 1991

Laurea in lingue e letterature slave; impiegata statale; ispettrice del lavoro

Eletta nel collegio XX (Roma)

Lista di elezione: Democrazia Cristiana

Proclamata il 12 giugno 1946

Elezione convalidata il 17 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Democratico Cristiano, dal 15 luglio 1946
al 31 gennaio 1948

Componente dei seguenti organi dell'Assemblea Costituente:

- Commissione speciale per l'esame del disegno di legge recante
"Norme per l'elezione del Senato della Repubblica", dal 12 dicembre
1947 al 31 gennaio 1948
- Commissione speciale per l'esame dei bozzetti per l'emblema della
Repubblica, dal 19 gennaio 1948 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome *Guidi Angela Maria in*
Paternità e maternità *fu Eugenio Cingolani*
Luogo e data di nascita *Roma 31.10.96* *Anna Casini*
Stato civile *maritata*

Cognome e nome della moglie *Cingolani Maria*

Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)

Carlo, Giacomo, Carolina e Maria

Titoli e professione

*laurea lettere slave
libetrice del favor. - m. m. m. favor.*

Partito politico

Democrazia Cristiana

Residenza abituale e indirizzo

Roma

p. Campitelli 2

Telef. *62483*

Recapito in Roma

Telef.

Roma il 21 giugno 1946

FIRMA DEL DEPUTATO

Angela Maria Guidi

in Cingolani

Leonilde IOTTI

Reggio nell'Emilia, 10 aprile 1920 - Roma, 4 dicembre 1999

Laurea in lettere; insegnante

Eletta nel collegio XIV (Parma)

Lista di elezione: Partito Comunista Italiano

Proclamata il 7 giugno 1946

Elezione convalidata il 18 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Comunista, dal 28 giugno 1946 al 31 gennaio 1948

Componente dei seguenti organi dell'Assemblea Costituente:

- Giunte delle elezioni, con funzioni di Segretario, dal 26 giugno 1946 al 31 gennaio 1948
- Commissione per la Costituzione, con funzioni di Segretario, dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
- Prima Sottocommissione (Diritti e doveri dei cittadini), dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
- Prima Commissione per l'esame dei disegni di legge, dal 25 settembre 1947 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETERIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome	Lotti Leonilde		
Paternità e maternità	fu Epitio e d. Sereni Albertina		
Luogo e data di nascita	Reggio E.	10/6/1930	
Stato civile	nubile		
Cognome e nome della moglie	/		
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)	/		
Titoli e professione	Dott. in lettere insegnante		
Partito politico	comunista		
Residenza abituale e indirizzo	Reggio E.	Via S. Pucci mini 1. Via Astina, 8.	Telef.
Recapito in Roma	Reggio Roma 28/6/1946.		Telef.
FIRMA DEL DEPUTATO		Leonilde Lotti	

Teresa MATTEI

Genova, 1° febbraio 1921 - Usigliano (Pisa), 12 marzo 2013

Laurea in filosofia; insegnante

Eletta nel collegio XV (Firenze)

Lista di elezione: Partito Comunista Italiano

Proclamata il 7 giugno 1946

Elezione convalidata il 16 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Comunista, dal 28 giugno 1946 al 31 gennaio 1948

Uffici parlamentari: Segretario dell' Ufficio di Presidenza, dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome Mattei Teresa
Paternità e maternità fu Ugo e di Clara Friedmann
Luogo e data di nascita Genova - 1/2/1921
Stato civile ubile
Cognome e nome della moglie /
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)
/
Titoli e professione dottore in filosofia
Partito politico Partito Comunista Italiano
Residenza abituale e indirizzo Bagno a Ripoli (Firenze) (r)
Via Martellina 9 Telef. 58017
Recapito in Roma Via Traversa 38 (basso Colosseo) Telef. 880964
Roma - 20 giugno 1945

FIRMA DEL DEPUTATO

Teresa Mattei

Angelina MERLIN

Pozzonovo (Padova), 15 ottobre 1887 - Padova, 16 agosto 1979

Insegnante

Eletta nel Collegio Unico Nazionale

Proclamata il 18 giugno 1946

Elezione convalidata il 25 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Partito Socialista Italiano, dal 15 luglio 1946 al 31 gennaio 1948

Componente dei seguenti organi dell'Assemblea Costituente:

- Commissione per la Costituzione, dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
- Terza Sottocommissione, dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

460

Cognome e nome *Merlini Anna Angelina*

Paternità e maternità *fu Fruttuoso e di Poli Giustina*

Luogo e data di nascita *Castonovo di Todi 15 ottobre 1888*

Stato civile *vedova di Dante Dott. On. Galliani*

Cognome e nome della moglie */*

Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)

/ la nipote Francis Quares

E convivente

Titoli e professione *professoressa*

Partito politico *socialista*

Residenza abituale e indirizzo *Milano Via Patate Bianche 63*

Telef. */*

Recapito in Roma *Via della Repubblica 476* Telef. *62119*

24-6 1946

FIRMA DEL DEPUTATO

Anna Angelina Merlini

Angiola MINELLA

Torino, 3 febbraio 1920 - 12 marzo 1988

Laurea in lettere; insegnante

Eletta nel collegio III (Genova)

Lista di elezione: Partito Comunista Italiano

Proclamata l'11 giugno 1946

Elezione convalidata il 16 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Comunista, dal 28 giugno 1946 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome *Minella Angiola*

Paternità e maternità *fu Mario di Gabetto Gemilia*

Luogo e data di nascita *Torino 3 febbraio 1920*

Stato civile *sposata*

Cognome e nome della ^{marito} famiglia *Molinari Piero*

Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)

non ho figli

Titoli e professione *Dottoressa in lettere*

Partito politico *Comunista*

Residenza abituale e indirizzo *Savone*

Via Libia 1/4 Telef.

Recapito in Roma *Piazzale Aglietta V. heur* Telef. 80074

26 giugno 1946

FIRMA DEL DEPUTATO

Minella Angiola

Rita MONTAGNANA

Torino, 6 gennaio 1895 - Roma, 18 luglio 1979

Artigiano

Eletta nel collegio XIII (Bologna)

Lista di elezione: Partito Comunista Italiano

Proclamata il 7 giugno 1946

Elezione convalidata il 24 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Comunista, dal 28 giugno 1946 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETERIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome *Montagnana Rita in Tagliatti*

Paternità e maternità *di fu Moise e Consolina Segre*

Luogo e data di nascita *Corino - 6 gennaio 1895*

Stato civile *maritata*

Cognome e nome della moglie - - -

Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)

Aldo, di anni 20, convivente, a carico

Titoli e professione

Partito politico *comunista*

Residenza abituale e indirizzo - *Roma - Via Ferdinando di Savoia N. 1* Telef. *375908*

Recapito in Roma

Telef.

21/6

1946

FIRMA DEL DEPUTATO

Rita Montagnana

Maria NICOTRA

Catania, 6 luglio 1913 - Padova, 14 luglio 2007

Casalinga

Eletta nel collegio XXIX (CATANIA)

Lista di elezione: Democrazia Cristiana

Proclamata il 10 giugno 1946

Elezione convalidata il 18 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Democratico Cristiano, dal 15 luglio 1946
al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETERIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

288
IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome *Mario Piscata*
Paternità e maternità *fu Sebastiano e di Geronima*
Luogo e data di nascita *Castano 6/VII/1913*
Stato civile *unite*
Cognome e nome della moglie
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)
Titoli e professione
Partito politico *Democrazia cristiana*
Residenza abituale e indirizzo *Castano - s. Lucia 221*
Telef. *10.325*
Recapito in Roma *Hotel Moderno* Telef.
194

FIRMA DEL DEPUTATO

Mario Piscata

Teresa NOCE

Torino, 29 luglio 1900 - Bologna, 22 gennaio 1980

Operaia

Eletta nel collegio XIV (Parma)

Lista di elezione: Partito Comunista Italiano

Proclamata il 7 giugno 1946

Elezione convalidata il 18 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Comunista, dal 28 giugno 1946 al 31 gennaio 1948

Componente dei seguenti organi dell'Assemblea Costituente:

- Commissione per la Costituzione, dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
- Terza Sottocommissione, dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

Ottavia PENNA

Caltagirone (Catania), 12 aprile 1907 - 2 dicembre 1986

Eletta nel collegio XXIX (Catania)

Lista di elezione: Fronte dell'Uomo Qualunque

Proclamata il 10 giugno 1946

Elezione convalidata il 18 luglio 1946

Iscritta ai gruppi parlamentari:

- Fronte Liberale Democratico dell'Uomo Qualunque, dal 6 luglio 1946 al 15 novembre 1947
- Unione Nazionale, dal 15 novembre 1947 al 31 gennaio 1948

Componente dei seguenti organi dell'Assemblea Costituente:

- Commissione per la Costituzione, dal 19 luglio 1946 al 24 luglio 1946

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SECRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome	Gemma Maria in Musceni		
Paternità e maternità	fu Francesco e di Lucrezia Crescimanno		
Luogo e data di nascita	Pallagione 12 Aprile 1907		
Stato civile	coniugata		
Cognome e nome della moglie	marito Filippo Musceni fu Filippo		
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)	Maria-Poncetta, Lucrezia, Maria-Cristina conviventi a carico		
Titoli e professione	/		
Partito politico	Fronte dell'Uomo Qualunque		
Residenza abituale e indirizzo	Pallagione - Via Amedeo 10 (prov. di Catania)		
		Telef.	58
Recapito in Roma	Albergo Moderno		Telef. 57-1-65
	Roma 24 giugno 1946		
	FIRMA DEL DEPUTATO Gemma Maria in Musceni		

Elettra POLLASTRINI

Rieti, 15 luglio 1908 - 2 febbraio 1990

Diplomata; sindacalista

Eletta nel collegio XIX (Perugia)

Lista di elezione: Partito Comunista Italiano

Proclamata l'8 giugno 1946

Elezione convalidata il 17 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Comunista, dal 28 giugno 1946 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SECRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

118
IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome Gollastriini Elettra

Paternità e maternità fu Epido e Arcesi Giustappiano

Luogo e data di nascita Rieti - 15/7/1908

Stato civile /, nubila

Cognome e nome della moglie "/

Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)
//

Titoli e professione impiegata

Partito politico Partito Comunista

Residenza abituale e indirizzo Rieti - via Marchetti - 10 Telef.

Recapito in Roma Direzione P.C.I. - via Nazionale - Tel. 243
20 luglio 1946

FIRMA DEL DEPUTATO
Elettra Gollastriini

Maria Maddalena ROSSI

Codevilla (Pavia), 29 settembre 1906 - Milano, 17 settembre 1995

Laurea in chimica; chimico

Eletta nel collegio IX (Verona)

Lista di elezione: Partito Comunista Italiano

Proclamata il 7 giugno 1946

Elezione convalidata il 16 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Comunista, dal 28 giugno 1946 al 31 gennaio 1948

Componente dei seguenti organi dell'Assemblea Costituente:

- Commissione per i Trattati internazionali, dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

223

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome	Roni Maria Maddalena		
Paternità e maternità	di Antonio fu Baroli Agostina		
Luogo e data di nascita	Codevilla (Paria) 29-IX-1906		
Stato civile	coniugata		
Cognome e nome della moglie ^{marito}	Semproni Antonio		
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)			
Titoli e professione	dot. in chimica		
Partito politico	comunista		
Residenza abituale e indirizzo	Milano		
	V. Giorgio Jan 13	Telef.	268489
Recapito in Roma	Divisione P.C.I. V. Nazionale		Telef. 40680
	243		
	Roma, 25 giugno 1946		
	FIRMA DEL DEPUTATO		
	Maria Madd. Roni		

Vittoria TITOMANLIO

Barletta (Bari), 21 aprile 1899 - Napoli, 28 dicembre 1988

Insegnante

Eletta nel collegio XXIII (Napoli)

Lista di elezione: Democrazia Cristiana

Proclamata il 10 giugno 1946

Elezione convalidata il 17 luglio 1946

Iscritta al gruppo parlamentare: Democratico Cristiano, dal 15 luglio 1946
al 31 gennaio 1948

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SECRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

264

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome	Vittorio Titomanlio	
Paternità e maternità	fu Salvo e di Carolina De Boffe	
Luogo e data di nascita	Barletta 22 Aprile 1899	
Stato civile	unibile	
Cognome e nome della moglie	/	
Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)	/	
Titoli e professione	insegnante (un esercite)	
Partito politico	democrazia cristiana	
Residenza abituale e indirizzo	Napoli	
	S. M. La Yra 8	Telef. 91830
Recapito in Roma	Claudio Tie - Via del Profisso 12	
	8 luglio 1946	Telef. 52702

FIRMA DEL DEPUTATO

Vittorio Titomanlio

Relazioni presentate
nella Commissione per la Costituzione
(“Commissione dei 75”)

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

III SOTTOCOMMISSIONE

RELAZIONE

dell'on. Signora **FEDERICI MARIA**

SULLE

GARANZIE ECONOMICO-SOCIALI PER L'ESISTENZA DELLA FAMIGLIA

Le garanzie economico-sociali, che ci sembra opportuno di fissare in sede di Costituzione, non possono riguardare soltanto la famiglia già costituita ma vanno poste in essere anche per la famiglia che viene a costituirsi, assumendo in tal caso valore di salvaguardia del diritto naturale alla famiglia.

Di conseguenza si propone che l'argomento posto allo studio venga ampliato come segue: *Garanzie economico-sociali per la salvaguardia del diritto naturale alla famiglia e per l'esistenza della famiglia.*

PUNTO I.

SALVAGUARDIA DEL DIRITTO ALLA FAMIGLIA

Riconosciuto l'opportunità di eliminare ostacoli di natura economica per il godimento del diritto naturale di ciascun uomo fisicamente e psichicamente sano a formarsi una famiglia, si ravvisa necessario: *ripristinare i prestiti matrimoniali e le assicurazioni dotali*, attribuendo ad essi una consistenza economica proporzionata allo sforzo economico che esige l'impianto di nuovo focolare;

estendere a tutte le categorie dei lavoratori e delle lavoratrici gli assegni per matrimonio proprio o dei figli, a carico dell'I. N. P. S., gli assegni per il parto o per l'aborto della lavoratrice e della moglie del lavoratore pure a carico dell'I. N. P. S.

La sospensione involontaria dell'attività lavorativa non dovrebbe avere efficacia per rendere inattuabili le prestazioni di cui sopra.

PUNTO II.

GARANZIE PER L'ESISTENZA DELLA FAMIGLIA.

Le garanzie per l'esistenza della famiglia richiamano subito la necessità di un efficace sviluppo della legislazione positiva in merito:

- 1°) al lavoro;
- 2°) al salario familiare;
- 3°) alla proprietà familiare e ai diritti patrimoniali della famiglia;
- 4°) all'assistenza domiciliare (medica, sanitaria, dell'assistente sociale della famiglia);
- 5°) a speciali criteri per la madre lavoratrice, o capo di famiglia, per la giovane lavoratrice, per i minori travati;
- 6°) alle assicurazioni sociali, alla previdenza e all'assistenza in genere;
- 7°) agli sgravi fiscali.

Per ognuno di questi titoli si indica brevemente il punto di vista che si vorrebbe suggerire al legislatore.

1°) *Lavoro.* — Una società bene ordinata deve dare a ciascun uomo la possibilità di sviluppare la sua personalità nel lavoro, deve assicurargli un reddito sufficiente alle necessità proprie e della propria famiglia, e metterlo in condizione di contribuire al bene sociale comune.

Lo Stato può intervenire sotto la pressione di determinate condizioni dell'economia nazionale, con forme di economia pianificata, deve predisporre aiuti in caso di disoccupazione (assegno al capo famiglia sostitutivo della retribuzione normale e riferito in percentuali rispetto alla retribuzione di cui gode la categoria di appartenenza o mantenimento integrale degli assegni familiari, il che ci pare più conveniente); deve svolgere assistenza legale sindacale economica non solo a favore del lavoratore che emigra ma anche del nucleo familiare che resta (trasferimento di valuta, operazioni di rimessa, anticipazioni, ecc.).

2°) *Salario familiare.* — Il capo di famiglia deve lucrare quanto è necessario per il sostentamento proprio, della moglie e dei figli, e quindi ha diritto a una retribuzione per il suo lavoro adeguata alle necessità di vita propria e della propria famiglia secondo il livello del progresso sociale.

Si propone quindi:

a) l'accettazione del criterio del salario familiare per cui il compenso (salario, stipendio e ogni altra forma di retribuzione) si articolerebbe in due parti: una parte, che

sarebbe propriamente il salario base, variabile per l'influenza di elementi connessi all'attività (qualifica, grado, categoria, cottimo, ecc.) del lavoratore e una parte che varia in relazione al carico familiare. Questa seconda parte deve essere composta di quote adeguate al reale costo della vita e al peso che ogni membro che viene progressivamente ad aggiungersi alla famiglia fa sentire sul bilancio domestico. Gli eventi sfavorevoli (disoccupazione, malattie, ecc.) che influiscono sulla prima parte del salario, per esempio: decurtazione, sospensione, ecc., non debbono influire sugli assegni familiari;

b) la gestione unica e gli assegni indifferenziali per lavoratori di diversi settori economici, con il sistema delle casse di compensazione;

c) l'intervento della collettività per poter pervenire a realizzare il concetto di reddito familiare tendenzialmente esteso a tutte le categorie (conglobando e superando i parziali concetti di previdenza, assistenza ed assegni familiari) quale reale garanzia contro il rischio sociale unico, consistente nell'ineguaglianza del reddito del capo di famiglia, di fronte alle inopprimibili esigenze di vita familiare, provocata da gravi congiunture di carattere sociale (guerre, carestie, crisi economiche, ecc.).

3°) *Diritto patrimoniale e proprietà familiare.* — Ammesso che la famiglia ha diritto a possedere, e a trasmettere il patrimonio familiare, e che soltanto a questa condizione può uscire dalla servitù del proletariato, si ravvisa la necessità di rendere possibile a tutte le famiglie di pervenire al godimento in proprietà della casa, del podere (per i ceti rurali) e di fruire dei vantaggi di una redistribuzione della proprietà immobiliare e della ricchezza nazionale.

Si suggerisce pertanto una politica edilizia attuata da un Ente per l'edilizia, che miri ad assicurare a ogni lavoratore una *abitazione* degna di persone umane, dove i genitori stessi possano adempiere al loro compito di educatori della famiglia; proporzionata alla consistenza numerica del nucleo familiare, con sufficiente disponibilità di aria, luce, sole, con carattere di focolare e quindi singola, con servizi completi ed autonomi, con annesso un pezzo di terra coltivabile, e con la eventuale possibilità di svolgervi un'attività di artigianato.

Gli strumenti adatti al conseguimento dell'obbiettivo che mira a dare la casa in proprietà al lavoratore potrebbero essere i seguenti:

a) gettito di speciali imposte sul valore delle case di lusso, su esercizi e negozi di oggetti voluttuari (profumerie e oreficerie);

b) resa disponibile di altri fondi per concessione di mutui destinati all'acquisto della casa (o del podere);

c) utilizzazione anticipata del fondo pensione spettante al capo di famiglia od altri membri della famiglia per concorrere all'iniziativa dell'Istituto delle case popolari e di altri enti che venissero a sorgere per analoghi fini;

d) intervento dello Stato per reprimere manovre speculative, per attenuare e sospendere l'onere fiscale, oppure trasferirlo in parte sull'intera collettività e in parte sui proprietari di edifici di lusso; per costruire in proprio al fine di cedere ai lavoratori case contro un corrispettivo inferiore al prezzo di mercato; per regolare infine, i redditi in modo che superino il fabbisogno delle esigenze quotidiane e permettano l'accantonamento di somme per ammortizzare quote di acquisto della casa.

4°) *Il podere*, spazio vitale della famiglia, che tra tutti i beni è il più conforme alla natura, potrebbe essere dato in godimento di proprietà alla famiglia ove si riprendesse, modificandola e perfezionandola, la legge (ora abrogata) del 29 giugno 1940 sulle « agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali »; si assecondasse e favorisse la redistribuzione naturale della proprietà terriera, già in atto per una notevole disponibilità liquida dei contadini; si accordassero contributi in modo da rendere sopportabile le semestralità anche negli anni di crisi.

In fatto di legislazione sociale relativa alla proprietà immobiliare e in genere alla redistribuzione della ricchezza nazionale, occorre tener presente il presupposto di favorire il passaggio graduale di frazioni di ricchezza immobiliare da coloro che ne hanno in esuberanza a coloro che ne sono sprovvisti, per chiamare al godimento dei beni tutte le classi sociali.

5°) *Assistenza domiciliare.* — La famiglia ha diritto all'assistenza medica, dell'O. N. M. I. e dell'assistente sociale-familiare a domicilio, perché venga protetta la coesione del nucleo e vengano soddisfatte le esigenze morali della società familiare, per non cadere nell'errore di considerare agente sul piano sociale l'individuo anziché la famiglia, e perché la famiglia venga considerata il tramite normale dell'azione dello Stato per la tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù.

6°) *Nuovi criteri per l'assistenza alla madre lavoratrice o capo di famiglia, alla giovane lavoratrice e ai minori travati.*

La madre, che per ragioni dell'ambiente sociale ed economico, in cui vive, non può dedicarsi soltanto ai lavori domestici e alla missione materna ma è costretta a lavorare presso terzi, va garantita contro danni possibili al suo organismo con una legislazione generale del lavoro completata con limitazioni che si riferiscono specialmente:

a) all'esclusione dei lavori gravosi e dannosi ai fini della maternità o semplicemente della salute fisica e morale della madre;

b) all'allargamento del periodo di riposo prima e dopo il parto (fino al massimo di dieci settimane) con permessi per l'allattamento, all'assegnazione del salario completo e la conservazione del posto occupato, per il periodo di cui sopra, secondo la proposta di uno schema di provvedimento allo studio presso gli enti competenti e destinato a modificare alcune disposizioni di legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici del 5 luglio 1934, n. 1347.

Alla lavoratrice capo di famiglia per qualunque motivo essa venga ad assumere tale figura, vanno assicurati tutti i diritti riconosciuti al lavoratore capo di famiglia.

Si ritiene che debba essere presa in seria considerazione il suggerimento di elevare per i fanciulli e specialmente per le fanciulle il limite di età per l'ammissione al lavoro che oggi coincide con l'età puberale, per cui taluni lavori possono portare modificazioni strutturali e funzionali all'organismo femminile e comprometterne le future attitudini alla maternità.

Infino è da sancire il principio che l'assistenza alla famiglia deve essere completata con l'assistenza igienico-pedagogica domiciliare per l'eventuale presenza di minori travati, e con l'assicurare l'allontanamento dell'ambiente sociale di elementi che intacchino l'istituto familiare o la figura della donna che ne costituisce l'elemento essenziale. Pertanto debbono essere considerati sotto il profilo di un'influenza sociale dannosa o utile le manifestazioni ricreative, sportive, della stampa dello spettacolo, ecc.

7°) *Assicurazioni sociali e previdenza, assistenza.* — L'esistenza della famiglia esige che lo Stato intervenga ad assicurare al lavoratore, anche con il contributo di questi, un complesso di prestazioni integrative che consentano al capo di famiglia di fruire, in caso di disoccupazione involontaria, di malattia, di infortuni e nella vecchiaia, di un reddito

non di troppo inferiore a quello che godeva precedentemente in via normale. Anche la vecchiaia della madre di famiglia deve venir garantita dal bisogno, conforme al principio che l'attività casalinga non è meno importante per la collettività di ogni altra possibile attività produttiva.

Ma indipendentemente dalle assicurazioni sociali e dai servizi della previdenza, è necessario affermare il diritto all'assistenza della famiglia che versa nel bisogno o nel pericolo del bisogno, e giungere alla possibilità di potere, mediante un apposito processo di ripartizione del reddito della comunità (prelievo attraverso tributi di una parte di beni dei più ricchi) dare speciali prestazioni in caso di eventi straordinari e sfavorevoli, per i quali il reddito della famiglia scende al di sotto di una cifra che risulti inadeguata alle più elementari esigenze della vita (reddito familiare contro il rischio sociale unico).

Tra le garanzie da prendere in considerazione per l'esistenza della famiglia è da iscriversi quella che riguarda la difesa della famiglia dalla tubercolosi, con la predisposizione fra l'altro dell'assicurazione di tutti i membri della famiglia, della visita annuale obbligatoria e della cura in sanatorio.

8°) *Sgravi fiscali.* — In tema di garanzie economico-sociali atte a favorire il benessere della famiglia si deve tener presente l'opportunità di giungere ad un ordinamento fiscale che tenga proporzionatamente conto degli oneri familiari del contribuente stabilendo esoneri parziali o totali dalle imposte (tasse e sopratasse) per le famiglie numerose e per quelle che hanno un reddito minimo; riduca al minimo la pressione per i consumi necessari e generali, accresca quelli dei consumi di lusso, e non intacchi in caso di successione, nello stretto ambito familiare, l'efficienza dei medi e dei piccoli patrimoni.

PROPOSTA DI ARTICOLI

ART. ...

È obbligo dello Stato di assicurare le garanzie economico-sociale per la salvaguardia del diritto naturale alla famiglia e per l'esistenza della famiglia.

In conseguenza:

1°) verranno accordati prestiti matrimoniali, assicurazioni dotali e assegni per matrimonio proprio e dei propri figli del lavoratore. La sospensione volontaria dell'attività lavorativa non ha efficacia per rendere inattuabile le prestazioni di cui sopra;

2°) verranno assicurati: *il diritto al lavoro*, a lucrare quanto è necessario al sostentamento proprio e della propria famiglia, (salario familiare), a conservare gli assegni familiari in caso di disoccupazione involontaria; *il riconoscimento* dei diritti patrimoniali e della proprietà familiare; *l'accesso* alla proprietà di un'abitazione singola a tutti i capofamiglia, di un podere, attraverso un criterio di redistribuzione della ricchezza immobiliare e fondiaria per chiamare al godimento dei beni tutte le classi sociali con particolare riguardo alle famiglie numerose; *la prestazione* legale economico e sindacale al nucleo familiare in caso di emigrazione del capo di famiglia.

ART. ...

La famiglia ha diritto all'assistenza medica, igienica e sociale a domicilio e all'allontanamento dall'ambiente sociale di ogni elemento che intacchi la sua vita morale. I fanciulli anormali o travati hanno diritto a speciali forme di assistenza morale da parte di Enti qualificati in collaborazione con la famiglia. La madre lavoratrice o la fanciulla lavoratrice hanno diritto a una speciale tutela nel lavoro.

ART. ...

La famiglia, mediante un sistema di prestazione di carattere previdenziale, tendenzialmente esteso a tutte le categorie, contro il rischio sociale unico, e con un accorto processo di ripartizione del reddito della comunità, deve essere garantita dalle conseguenze economiche per eventi sfavorevoli e involontari, in modo che il reddito

familiare resti in ogni caso adeguato alle insopprimibili esigenze della vita della famiglia.

ART. ...

Lo Stato deve intervenire ad assicurare al lavoratore mediante la gestione unica delle casse di compensazione e l'erogazione di assegni indifferenziati per lavoratori di diversi settori economici ad assicurare al lavoratore in caso di disoccupazione involontaria, di malattia, di infortuni e nella vecchiaia, un reddito non di troppo inferiore a quello che godeva precedentemente in via normale. Anche la vecchiaia della madre di famiglia deve venire garantita dal bisogno conforme al principio che la missione materna ed il lavoro casalingo non sono meno importanti per la collettività di ogni altra possibile attività produttiva.

ART. ...

Lo Stato al fine di favorire il benessere delle famiglie, predispone un ordinamento fiscale che comporti sgravi fiscali a favore delle famiglie numerose e per quelle che hanno reddito minimo, riduca la pressione per i consumi necessari e generali e accresca quelli per i consumi di lusso; e risulti protettiva in caso di successione diretta per i medi e piccoli patrimoni.

ART. ...

Alla lavoratrice capo famiglia, per qualunque motivo essa venga ad assumere tale figura, sono assicurati tutti i diritti riconosciuti al lavoratore capo famiglia.

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

I SOTTOCOMMISSIONE

RELAZIONE

dell'on. Signora JOTTI LEONILDE

SULLA

FAMIGLIA

L'attuale Costituzione italiana, lo Statuto albertino, non contiene alcuna dichiarazione riguardante la famiglia e la posizione dello Stato di fronte ad essa. Ciò corrisponde al carattere delle Carte costituzionali di quel tempo, unicamente preoccupate di definire i rapporti tra i cittadini e lo Stato sul terreno strettamente giuridico e politico. Ma oggi sarebbe errato ignorare, nella nuova Costituzione della Repubblica italiana, i problemi che interessano la unità familiare, la sua struttura più generale, la protezione di essa da parte dello Stato.

Occuparsi di questi problemi non corrisponde soltanto del resto, al carattere delle Costituzioni moderne, sollecite di regolare la sostanza sociale dei rapporti tra i cittadini e tra questi e lo Stato, ma è soprattutto una esigenza dettata dalle stesse attuali condizioni della società italiana.

La guerra ha scosso e sconvolto i rapporti economici e sociali così profondamente come mai era avvenuto nella storia del nostro Paese. Una grave crisi travaglia la Nazione e ha le sue prime manifestazioni — e talora alcune delle più gravi — nel campo stesso della vita familiare. Seriamente minacciata è la sana moralità del nostro popolo, che nella famiglia aveva particolarmente trovato sino ad ora le sue manifestazioni. Naturale è d'altra parte che nella unità familiare cerchino i singoli il primo aiuto a uscire dalla tragica situazione in cui la guerra li ha lasciati, e che in essa e attorno ad essa prima e più agevolmente che in altre sfere si ricostituisca quell'atmosfera di solidarietà a cui tutta la rinascita della Nazione dovrà essere ispirata. La famiglia si presenta quindi ora più che mai come il nucleo primordiale su cui i cittadini e lo Stato possono e debbono poggiare per

il rinnovamento materiale e morale della vita italiana e importanza fondamentale acquista la tutela da parte dello Stato dell'istituto familiare.

È perciò indispensabile che la Repubblica italiana, oltre a regolare con leggi il diritto familiare, affermi nella Costituzione stessa il proposito di rafforzare la famiglia. L'Assemblea Costituente, liberamente eletta da tutto il popolo col compito di porre le basi del nuovo Stato democratico, e di tracciare le grandi linee della indispensabile opera di rinnovamento della società italiana, deve inserire nella nuova Carta costituzionale l'affermazione del diritto dei singoli, in quanto membri di una famiglia o desiderosi di costituirne una, ad una particolare attenzione e tutela da parte dello Stato. Ciò porta in pari tempo alla definizione dei rapporti tra lo Stato e la famiglia stessa.

Ma anche per un altro motivo è necessario occuparsi nella Costituzione della famiglia. S'impone infatti anche in questo campo un'opera di svecchiamento e rinnovamento democratico, conforme allo spirito che deve ispirare la nuova Costituzione e tutta la vita italiana del nuovo regime repubblicano.

Nella vecchia legislazione e nel vecchio costume del nostro Paese la famiglia ha mantenuto sinora una fisionomia che si può definire per certi aspetti antidemocratica. Le condizioni economiche dei cittadini non essendo per tutti tali che garantissero la possibilità di formarsi una famiglia seguendo la naturale aspirazione umana unita all'impulso del sentimento, le questioni d'interesse, prevalevano in troppi casi in modo tale da togliere alla famiglia stessa il carattere di unione liberamente consentita.

Uno dei coniugi poi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni arretrate che la pongono in stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona. Dal momento che alla donna è stata riconosciuta, nel campo politico, piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita a una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina.

A tale emancipazione è strettamente legato il diritto al lavoro da affermarsi per tutti i cittadini senza differenza di sesso. Solo realizzando nella pratica il suo diritto al lavoro la donna acquista quella indipendenza, base

di una vera e compiuta personalità, che le consente di vedere nel matrimonio non più un espediente talora forzato per risolvere una situazione economica difficile e assicurarsi l'esistenza, ma la soddisfazione di una profonda esigenza naturale, morale e sociale, e lo sviluppo e il coronamento, nella libertà, della propria persona.

Si rafforzerà così e migliorerà l'istituto familiare stesso, cui verrà conferita una impronta di serenità e dignità che finora non ha sempre posseduto.

Ci si potrà obiettare che trasformazioni profonde del costume in senso democratico e progressivo, come quelle che noi auspichiamo, non si ottengono con affermazioni di principio costituzionali, trattandosi sopra tutto di una sfera come quella della vita familiare. È vero; egualmente vero è però che anche le auspiccate trasformazioni del costume devono trovare nella nostra nuova Carta costituzionale l'affermazione che serva di stimolo e guida, e in pari tempo sia come il binario su cui si muoverà la corrispondente nuova legislazione civile.

Riguardo alla indissolubilità del matrimonio, consideriamo inopportuno porla in discussione, soprattutto per le considerazioni già svolte circa la necessità del rafforzamento dell'istituto familiare; ma saremmo contrari a inserire nella Costituzione stessa il principio della indissolubilità, considerandolo tema della legislazione civile.

Partendo da queste considerazioni, si propone che la Costituzione, nell'intento di rafforzare e democraticamente rinnovare l'istituto della famiglia, si ispiri ai principi seguenti:

1°) Ciascun cittadino deve avere una condizione economica tale che gli permetta di formarsi una famiglia e di provvedere al suo sostentamento.

Tale condizione è strettamente legata alle possibilità di lavoro che la Repubblica deve poter garantire a chiunque e ad una retribuzione adeguata.

Egualmente si impone il dovere per lo Stato di dedicare particolare attenzione alle famiglie numerose, per aiutare i meno abbienti nell'adempimento degli oneri familiari.

2°) Deve essere riconosciuto il principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Il matrimonio diventa così unione liberamente consentita di due persone giuridicamente uguali e la donna viene tolta da quello stato di inferiorità che non corrisponde alle esigenze di una società moderna.

3°) Stabilita la eguaglianza giuridica dei coniugi ne deriva l'eguaglianza dei doveri loro di fronte alla prole, per la sua educazione e istruzione. Lo Stato dovrà però esercitare una assidua azione di controllo, affinché educazione ed istruzione vengano date in egual modo a tutte le categorie sociali senza distinzione.

4°) Si è detto che i genitori hanno il diritto e il dovere di provvedere materialmente e moralmente alla prole: qual'è dunque la posizione dei genitori verso i figli illegittimi? Fino ad oggi i figli illegittimi sono stati nella società una categoria di diseredati, ingiustamente colpiti ed umiliati per un atto non da loro commesso.

Il problema, già sentito nel passato, si è aggravato in seguito alla guerra, provocando disorientamento morale nel seno di molte famiglie.

La Repubblica deve dare adeguata e giusta soluzione a questo problema riconoscendo ai figli illegittimi, gli stessi diritti dei figli legittimi.

In tal modo verrà appagata con sano criterio di giustizia una aspirazione profondamente sentita dalle grandi masse del popolo e si contribuirà in pari tempo a rafforzare l'organismo familiare, ponendo, con un vivo richiamo al senso di responsabilità dei singoli, un freno, al dilagare di un fenomeno che lo indebolisce.

5°) Lo Stato deve riconoscere la maternità come funzione sociale. Non si può continuare a considerare la maternità come cosa di carattere privato: da essa dipendono la prosperità della Nazione e lo sviluppo dei futuri cittadini, e la società non può rimanere indifferente se le madri vivono in condizioni igieniche, sanitarie e alimentari precarie, e se i bambini vengono allevati in ambienti non idonei moralmente e materialmente al loro sviluppo.

Di conseguenza lo Stato deve obbligarsi a dare una protezione adeguata e vigile alla maternità, all'infanzia e alla gioventù, attraverso la istituzione di organismi che attivamente e concretamente svolgano questa opera.

Si propongono quindi i seguenti articoli

ART. ...

Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione.

Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente

meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose.

ART. ...

Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Ambedue i coniugi hanno eguale diritto e dovere di alimentare, educare e istruire la prole e lo Stato vigilerà sull'adempimento di tale dovere.

ART. ...

Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi.

ART. ...

Lo Stato provvederà alla protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù e istituirà gli organismi necessari a tale scopo.

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

III SOTTOCOMMISSIONE

RELAZIONE

dell'on. Signora **MERLIN ANGELINA**

SU

GARANZIE ECONOMICHE E SOCIALI PER L'ESISTENZA DELLA FAMIGLIA

Il primo articolo proposto, che fu formulato dalla Commissione di studi presso il Ministero della Costituente, assicura le condizioni economiche minime di esistenza ad ogni cittadino e pertanto ad ogni famiglia.

Sino ad ora il maggiore ostacolo alla libertà di ognuno di costituirsi una famiglia e la maggiore insidia all'unità ed alla saldezza dell'istituto familiare medesimo, derivò appunto dalla insicurezza economica. Ad essa è dovuto lo stato di cose per cui, nella più larga parte della nostra società, la famiglia è costantemente insidiata nei suoi valori naturali e morali.

L'incertezza del domani, l'impossibilità di procurare il pane, le vesti, la necessaria assistenza, in caso di malattia, a più persone, distoglie dal matrimonio e dalla famiglia.

Soppressi questi motivi, ogni uomo ed ogni donna potranno tendere liberamente alla costituzione di quel nucleo familiare cui la natura li chiama e ciò tanto più quando saranno certi che le vie della cultura saranno aperte ai loro figli, indipendentemente dal privilegio del denaro, a norma delle disposizioni sull'istruzione, auspicate da tutti e contenute in altra relazione alla quale qui si rinvia.

Di particolare valore è la cortezza della casa, cui si richiama l'attenzione, per i suoi riflessi fondamentali sulla vita familiare.

Perciò si è ritenuto di riportare la disposizione sovraesposta che, attraverso i diritti di ogni uomo e di ogni donna, costituisce la migliore, anzi l'unica garanzia economica dell'esistenza della famiglia, i cui particolari diritti fanno parte della materia di Codice civile, piuttosto che propriamente costituzionale.

Un articolo che sancisse la protezione dello Stato, o della collettività o della Nazione per l'istituto familiare non avrebbe in realtà alcuna specifica rilevanza concreta, trattandosi di un orientamento morale, già ben saldo nel nostro popolo e che nulla acquisterebbe da una enunciazione non dispositiva della nuova Costituzione.

* * *

Il secondo articolo, che concerne particolarmente i rapporti di lavoro, stabilisce in primo luogo la parità dei diritti della donna, estendendo al campo del lavoro ed al settore economico il principio di eguaglianza già stabilito in altra parte della Costituzione.

È evidente come si intenda così tutelare la piena libertà della donna di dedicarsi ad ogni tipo di lavoro, nell'ambito delle sue capacità naturali e la pari dignità riconosciuta al suo lavoro, sia che esso si svolga tra le pareti domestiche ed entro la famiglia, oppure nell'azienda, nell'ufficio, nella scuola, nell'officina e nei campi.

La seconda parte dell'articolo, con pari considerazione della situazione dell'uomo o della donna che lavori, mette in rapporto la retribuzione del lavoro con il carico familiare, stabilendo così che il livello minimo di esistenza debba essere commisurato non sulla vita del singolo, ma su quella del nucleo familiare ed escludendo che, a chi è oberato di famiglia, vengano frapposti ostacoli per una redditizia occupazione.

* * *

Il terzo articolo è volto alla tutela della maternità ed implica la garanzia dei congedi di maternità pre e post puerperio e la sospensione del lavoro per i termini necessari all'allattamento.

Alle condizioni per lo sviluppo della prole provvede la seconda parte dell'articolo stesso, ove è fatto cenno all'assistenza e all'organizzazione previdenziale correlativa, stabilendo un obbligo coerente dello Stato che intervenga con proprie istituzioni laddove l'iniziativa spontanea della famiglia e dei datori di lavoro manchi o sia insufficiente.

Nessuna differenza è fatta qui, com'è ovvio, tra figli legittimi e naturali, anticipazione di quella giusta riforma che avrà la sua sede nel Codice civile, tendente alla equiparazione di diritti ad ogni effetto delle due arbitrarie categorie di esseri che uguale diritti hanno alla vita.

ARTICOLI PROPOSTI

ART. ...

Lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini il minimo necessario all'esistenza per ciò che concerne gli alimenti, gli indumenti, l'abitazione, l'assistenza sanitaria; in particolare dovrà provvedere alla esistenza di chi sia disoccupato senza sua colpa, o incapace al lavoro per età e invalidità.

ART. ...

Alla donna sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori. La remunerazione del lavoro di ogni cittadino, sia uomo o donna, deve assicurargli un'esistenza dignitosa, tenuto conto del carico familiare.

ART. ...

Le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione sociale della maternità. Istituzioni assistenziali e previdenziali integrate, ove occorra, dallo Stato, tuteleranno la vita di ogni bambino.

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

III SOTTOCOMMISSIONE

RELAZIONE

dell'on. Signora NOCE TERESA

SULLE

GARANZIE ECONOMICO-SOCIALI PER L'ASSISTENZA DELLA FAMIGLIA

PREMESSA

La Costituzione democratica della Repubblica Italiana non può limitarsi ad *affermare dei diritti*: deve indicare anche come intende *garantire* il godimento di questi diritti a tutti i cittadini italiani.

Non basta perciò affermare solennemente che la famiglia è la base della società e che tutti i cittadini hanno diritto di formarsi una famiglia. Per garantire il pieno godimento di questo diritto a tutti gli italiani, è necessario che la Costituzione, dopo di aver affermato:

- 1°) *che lo Stato protegge la famiglia;*
- 2°) *che la Repubblica Italiana riconosce la funzione sociale della maternità;*
- 3°) *che tutti i bambini italiani hanno diritto ad un minimo di protezione e di cure da parte della società, a partire dal momento stesso in cui vengono a farne parte;*

traduca queste affermazioni di diritti in una serie di misure concrete, per cui propongo che siano inclusi nella nuova Costituzione italiana i tre articoli, che in fondo si riportano, sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia.

Attualmente, la maggioranza delle madri italiane è ancora costretta a mettere al mondo le proprie creature in condizioni economiche, igieniche e sanitarie tali, che non solo sono incompatibili con la dignità umana e la vita civile, ma costituiscono un vero e proprio ostacolo alla creazione ed allo sviluppo delle famiglie. Queste condizioni hanno inoltre le più gravi ripercussioni sullo sviluppo e sulla

salute del più prezioso capitale umano: la gioventù lavoratrice, i lavoratori di domani.

Le conseguenze di questo stato di cose sono infatti: dal punto di vista igienico-sanitario l'alta percentuale di nascite, è, in Italia, controbilanciata dall'alta percentuale di mortalità infantile, una percentuale rilevante di mortalità tra le gestanti; il diffondersi del rachitismo e della t.b.c. infantile.

Dal punto di vista sociale queste conseguenze non sono meno gravi, anzi. L'analfabetismo che permane e si è perfino aggravato in certe regioni, ne è una. E la delinquenza precoce e la prostituzione, queste piaghe dilaganti che minacciano le nostre giovani generazioni, ne sono delle altre. Ignoranza e disoccupazione giovanile completano il triste quadro.

Bisogna cambiare questo stato di cose. La Repubblica italiana non può continuare nel sistema ereditato dai vecchi regimi.

La maternità è, oltre che una funzione naturale della donna, oltre che una missione umana, anche una *funzione sociale*, perché su di essa si basa la famiglia, perno della società, perché essa crea le nuove generazioni, avvenire dell'Italia.

E questo il nuovo concetto democratico, civile che la Repubblica italiana, al pari di altre nazioni progredite, deve affermare nella sua Costituzione.

Mettere al mondo le nuove generazioni non è solo un « affare privato », perché l'infanzia è l'avvenire del Paese: il Paese è perciò interessato a che i bimbi — tutti i bimbi italiani nascano in condizioni tali da poterne garantire la vita, la salute, lo sviluppo fisico, morale ed intellettuale.

Ugualmente, è una questione sociale la salute delle madri italiane. Le Repubblica democratica non può essere indifferente al fatto che ogni anno migliaia di donne di giovani madri muoiono di parto o delle sue conseguenze, diano cioè la vita per adempiere a quella che è la più alta, nobile, bella missione sociale della donna: creare la vita, continuare la vita, solo perché le loro condizioni economiche non sono tali da permettere un'assistenza medica continua e vigilante durante la gestazione e da assicurare loro le necessarie cure sanitarie ed ostetriche al momento del parto.

È un fatto sociale che migliaia di bambini italiani, venuti al mondo in condizioni inumane (mamme lavoratrici, contadine, artigiane, massaie cariche di famiglia che lavorano fino al momento delle doglie, spesso nutrite in modo insufficiente ed inadeguato, sfinite

dal lavoro e dalla denutrizione, che partoriscono prive di ogni cura, che hanno poco e cattivo latte, ecc.) muoiano poi come le mosche, soprattutto durante il primo anno di vita, o crescano deboli, rachitici, preda di ogni malattia e specialmente della t.b.c.

Sono problemi sociali la salute delle donne, delle madri italiane, la salute e lo sviluppo fisico, morale ed intellettuale della nostra infanzia. E affrontando questi problemi, trovando ed applicando la soluzione adeguata, che si difende la famiglia, che si protegge la famiglia.

Il pupo roseo e paffuto o la creaturina pallida ed anemica, non sono soltanto la croce e la delizia della loro mamma: sono i lavoratori di domani, sono l'avvenire della Patria.

« Lo « sciuscià », il delinquente precoce e la « signorina » o la ragazza luctica, non sono solo la vergogna della loro famiglia, sono la vergogna della società, sono una piaga che bisogna guarire, che bisogna sopra tutto prevenire.

Bisogna perciò che tutte le affermazioni di principio costituzionali siano accompagnate da una serie di misure pratiche che garantiscano veramente l'assistenza alla famiglia.

ART. 1.

Lo Stato protegge la famiglia mediante:

a) presidi ai giovani sposi che ne facciano domanda;

b) abolizione di tutte le proibizioni, limitazioni, ostacoli riguardanti il matrimonio, che non siano di natura sanitaria o quelli del minimo di età stabilito per legge;

c) misure tendenti ad impedire che per cause di lavoro, impiego, carriera, ecc., i membri della famiglia possano essere separati fra di loro.

ART. 2.

La Repubblica italiana riconosce che la maternità è una funzione sociale e che perciò è di interesse collettivo, nazionale la protezione della maternità. Lo Stato italiano garantisce ad ogni donna, qualunque sia la sua situazione sociale e giuridica, la possibilità di procreare in buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie mediante:

a) per le operaie, un periodo di riposo, prima e dopo il parto, pagato a salario completo;

b) l'istituzione di un assegno di gravidanza per tutte le altre mamme lavoratrici;

c) l'assistenza medico-ostetrica per tutte indistintamente le gestanti;

d) l'istituzione di un premio di allattamento.

ART. 3.

Lo Stato italiano garantisce a tutti i bambini un minimo di protezione e di cure, da parte della società ed a partire dal momento stesso in cui vengono a farne parte, mediante:

a) creazione di appositi ambulatori e consultori per lattanti per ogni agglomerato urbano o rurale;

b) creazione di asili-nido in tutti i luoghi di lavoro che occupino più di 50 donne, e nei quartieri popolari delle città e paesi della provincia;

c) creazione di asili-scuola, di doposcuola e di colonie di vacanze per tutti i bambini;

d) completamento dell'istruzione elementare con corsi d'istruzione pre-professionali e professionali, maschili e femminili, industriali ed agrari.

Selezione di emendamenti
al progetto di Costituzione

Progetto di Costituzione

Testo emendamento

Testo della Costituzione

Art. 27

Emendamento
all'articolo 27

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d'educazione.

Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.

La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.

Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettività è prescritto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.

Aggiungere alla fine del secondo comma, dopo la parola "educazione": favorevolmente il funzionamento

Fabriani [Arnaldo]
Federici Maria

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

EMENDAMENTO AL L'ARTICOLO 27

~~Aggiungere~~ alla fine del
secondo comma, dopo la parola « edu-
cazione» ^{aggiungere} : favorendone il funziona-
mento

FABRIANI FEDERIGI *Marin*

Fabriani Federig

18-4-1947

Progetto di Costituzione

Art. 28

La scuola è aperta al popolo.

L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate.

Testo emendamento

Emendamento
all'articolo 28

Sostituire al secondo comma il seguente: "L'insegnamento inferiore, obbligatorio e gratuito, deve essere preceduto dalla scuola materna e deve avere la durata di almeno otto anni."

Federici Maria,
Fabriani [Arnaldo],
Ermini [Giuseppe]

Testo della Costituzione

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

386

13

~~EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 28~~

Sostituire al secondo comma

il seguente:

« ~~di~~ L'insegnamento inferiore,
obbligatorio e gratuito, deve essere
preceduto dalla scuola materna e
deve avere la durata di almeno otto
anni. »

Mario
FEDERICI FABIANI ERMINI

Federico Fabiani

18-4-47

Progetto di Costituzione

Art. 30

La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Promuove e favorisce gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.

Testo emendamento

Emendamento
aggiuntivo al 2° comma
dell'art. 30

Al secondo comma, dopo la parola: "accordi", aggiungere: "ed organizzazioni".

Guidi Cingolani Angela

Testo della Costituzione

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevezione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Emendamento ~~aggiuntivo~~ al ~~2°~~ comma

dell'art. 30

Al secondo comma,

(dopo la parola: "accordi",
aggiungere: "ed organizzazioni". -

Cingolani
Guidi Angela

(Guidi Cingolani Angela)

Angela Guidi

Progetto di Costituzione

Art. 33

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

Testo emendamento

Emendamento
all'art. 33

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale missione familiare e materna.

Federici Maria
Medi [Enrico]

Testo della Costituzione

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.



Emendamento Art. 33.

~~FEDERICI MARIA~~ → Sostituirlo col
seguinte:

La donna ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e materna.

Federici Maria, Medici
Maria Federici
Medici

30-4-1947

Progetto di Costituzione

Testo emendamento

Testo della Costituzione

Art. 33

Emendamento all'art. 33

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

Dopo la funzione familiare, aggiungere: ed assicurare alla madre ed al fanciullo una speciale adeguata protezione.

Spano Nadia

Noce Teresa

Mattei Teresa

Pollastrini Elettra

Montagnana Rita

Merlin Lina

Rossi Maria Maddalena

Bei Adele

Iotti Nilde

Minella Angela

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

428

31

15

art. 33

dopo la funzione familiare, aggiungere:
ed assicurare alle madri ed al
fanciullo una speciale, adeguata
protezione.

Paula Sparo

Nora Ricci

Teresa Mattei

Giuliana Polverini

Paola Montagna

Lina Merini

Maria Maddalena Rom

Adele Bei

Utile Gotti

Angela Rivello

Art. 44

La Repubblica tutela il risparmio; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Emendamento all'art. 44

Sostituirlo col seguente:

La Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l'accesso del risparmio popolare all'investimento reale promuovendo la diffusione della proprietà dell'abitazione, della proprietà diretta coltivatrice, del diritto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

La Repubblica disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Zerbi [Tommaso], Cap-pugi [Renato], Malvestiti [Piero], Belotti [Giuseppe], Balduzzi [Luigi], Avanzini [Ennio], Morelli [Luigi], Pat [Manlio], Sampietro [Umberto], Pastore [Giulio], Cotellessa [Mario], Bianchini [Laura], Castelli Avorio [Giuseppe], Ferrario [Celestino], Gui [Luigi], Quarello [Gioacchino], De Maria [Beniamino], Coccia [Ivo], Pella [Giuseppe], Meda [Luigi], Delli Castelli [Filomena], Clerici [Edoardo], Baracco [Leopoldo], Bovetti [Giovanni], Gortani [Michele], Arcaini [Giuseppe]

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ART. 44 DEL PROGETTO
DI COSTITUZIONE

Sostituirlo col seguente:

La Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l'accesso del risparmio popolare all'investimento reale promuovendo la diffusione della proprietà dell'abitazione, della proprietà diretta coltivatrice, del diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

La Repubblica disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

ZERBI T.	<i>Tommaso Zerbi</i>	<i>Emmanuel</i>
CAPPUGI R.	<i>Remond Cappugi</i>	FERRARIO G.
MALVESTITI P.	<i>Pierodalmalvestiti</i>	<i>Gui L.</i>
BELOTTI G.	<i>Giuseppe Belotti</i>	<i>Quarello</i>
BALDUZZI L.	<i>Luigi Balduzzi</i>	QUARELLO G.
AVANZINI E.	<i>Enrico Avanzini</i>	<i>De Maria R.</i>
MORELLI L.	<i>Luigi Morelli</i>	DE MARIA R.
PAT M.	<i>Mario Pat</i>	<i>Coccia</i>
SAMPIETRO U.	<i>Umberto Sampietro</i>	COCCIA P.
PASTORE G.	<i>Giulio Pastore</i>	<i>Giuseppe Fella</i>
COTELLESA M.	<i>Mario Cotellesa</i>	FELLA G.
BIANCHINI I.	<i>Laura Bianchini</i>	<i>Meda L.</i>
CASTELLI AVOLIO	<i>Castelli Avolio</i>	MEDEA L.
		<i>F. Delli Castelli</i>
		DELLI CASTELLI E.
		<i>Clerici</i>
		<i>Baracchi Bovetti</i>
		<i>Gortani</i>
		<i>arcanni</i>

Progetto di Costituzione

Art. 48

Tutti i cittadini d'ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d'eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge.

Per l'adempimento delle funzioni pubbliche ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro

Testo emendamento

Emendamento all'art. 48

Sostituire il primo comma col seguente:

“Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza.”

Maria Federici
Maria Jervolino
Angela Guidi
Noce Teresa
Jotti Leonilde
Filomena Delli Castelli
Maria Nicotra
Angela Gotelli
Nadia Spano
Vittoria Titomanlio
Teresa Mattei
Laura Bianchini
Rita Montagnana

Testo della Costituzione

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ARTICOLO 48

sostituire il primo comma col seguente:

" Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza. "

Maria Federici

Maria Jervolino

Angelo Guidi

Noce Teresa

Jotti Leonilde

Filomena Delli Castelli

Maria Nicotra

Angelo Gotelli

Nadia Spano

Vittorio Vitomario

Teresa Mattei

Laura Bianchini

Pina Montagna

Progetto di Costituzione

Testo emendamento

Testo della Costituzione

Art. 48

Emendamento all'art. 48

Art. 51

Tutti i cittadini d'ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d'eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge.

Per l'adempimento delle funzioni pubbliche ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro

Sostituire il primo comma col seguente:

Tutti i cittadini d'ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive ed agli uffici in condizioni d'uguaglianza secondo le norme stabilite dalla legge.

Targetti [Ferdinando]

Laconi [Renzo]

Merlin Umberto

De Michelis [Paolo]

Merlin Lina

Costa [Gastone]

Scotti Francesco

Vigna [Oberdan]

Barbareschi [Gaetano]

Amadei [Leonetto]

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Lacini

557

77

(1)

Art. 48

Sostituire il 1° comma col seguente:

Tutti i cittadini d'ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive ed agli uffici pubblici in condizioni d'uguaglianza secondo le norme stabilite dalla legge.

Faretta	Faretta
Lacini	Lacini
Merlin Umberto	Merlin
	Umberto
(de Micheli)	De Micheli
Merlin Lina	Merlin
Cotta	Cotta
Cott. Francesco	Francotti
Vigna	Vigna
Barbureschi	Barbureschi
Amadei	Amadei

<i>Progetto di Costituzione</i>	<i>Testo emendamento</i>	<i>Testo della Costituzione</i>
V Disposizione transitoria	Emendamento aggiuntivo alla V disposizione transitoria	II Disposizione transitoria
Se al momento delle prime elezioni della Camera dei Senatori non sono costituiti tutti i Consigli regionali, si procede, anche per il terzo che essi dovrebbero eleggere, con il sistema adottato per gli altri due terzi.	I deputati alla Costituente che abbiano sofferto almeno cinque anni di carcere per una condanna del tribunale speciale per motivi politici, sono senatori di diritto nel primo Senato della Repubblica.	Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
La prima elezione del Presidente della Repubblica, ove non siano già costituiti tutti i Consigli regionali, ha luogo soltanto da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale.	Laconi [Renzo] La Rocca [Vincenzo] Togliatti [Palmiro] Moranino [Francesco] Dozza [Giuseppe] Nenni [Pietro] Minella Angiola Mattei Teresa Iotti Leonilde Montagnana Rita	

I deputati alla Costituente, che abbiano sofferto almeno cinque anni di carcere per una condanna del tribunale speciale per motivi politici, sono senatori di diritto nel primo Senato della Repubblica.

IACONI, LA ROCCA, TOGLIATTI, MORANINO, DOZZA, NENNI, MINELLA ANGIOLA, MATTEI TERESA, IOTTE LEONILDE, MONTAGNANA RITA.

Per la prima elezione del Senato possono essere candidati i deputati all'Assemblea Costituente che abbiano superato il 35° anno di età.

CODACCI PISANELLI, CLERICI, BETTIOL, TESSITORI.

VI-bis.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione può essere chiesta la revocazione delle sentenze civili pronunciate sotto il regime fascista, quando risulti o possa essere provato che esse furono la conseguenza della pressione di organi del Governo o del partito fascista.

NÓBILI TITO ORO.

VII.

La

Sostituirla col seguente:

Tem la

Entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi di giurisdizione speciale attualmente esistenti, tranne quelli di cui all'articolo 95.

Il loro mantenimento può essere stabilito con legge approvata da ciascuna delle due Camere a maggioranza di due terzi, sentito il parere del Consiglio Superiore della Magistratura.

ADONNINO.

~~Sopprimere il secondo comma.~~

~~GASPAROTTO, CHATRIAN, MORANIRO, STAMPACCHIA, BRUSASCA.~~

Gasparotto (Vozzi)
Sabidi (Perlingieri)

VIII.

~~Sopprimere il secondo comma.~~

RECCA.

Assemblea Costituente
Resoconto stenografico della seduta
del 22 dicembre 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCCXLVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI LUNEDÌ 22 DICEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE	Pag.
Votazione finale a scrutinio segreto della Costituzione della Repubblica italiana:	
PRESIDENTE	3591, 3593, 3595
RUINI, <i>Presidente della Commissione per la Costituzione</i>	3591
DE GASPERI, <i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i>	3598
ORLANDO VITTORIO EMANUELE	3598
Approvazione del processo verbale della seduta:	
PRESIDENTE	3601

La seduta comincia alle 17.

MATTEI TERESA, *Segretaria*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(È approvato).

Votazione finale a scrutinio segreto della Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione finale a scrutinio segreto della Costituzione della Repubblica italiana.*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. Onorevoli colleghi, con la seduta di poche ore fa il compito dell'Assemblea Costituente può dirsi adempiuto. Ecco il testo definitivo della Costituzione, che mi appresto a consegnare al Presidente dell'Assemblea.

Era un compito difficile e faticoso. Il Comitato di redazione è apparso molte volte quasi una mitica unità; i suoi membri si

sono divisi ed hanno combattuto fra loro; ma dopo tutto vi è stato, e si rivela oggi, uno spirito comune, uno sforzo di unità sostanziale; ed oggi il Comitato compatto sente la responsabilità e la solidarietà del suo lavoro, ed è orgoglioso di averlo portato a termine. Questo io devo dichiarare, a suo nome, all'Assemblea e ringraziarla di aver sanzionato l'opera nostra.

Questa è un'ora nella quale chi è adusato alle prove parlamentari, chi è stato in trincea, chi ha conosciuto il carcere politico, è preso da una nuova e profonda emozione. È la prima volta, nel corso millenario della storia d'Italia, che l'Italia unita si dà una libera Costituzione. Un bagliore soltanto vi fu, cento anni fa, nella Roma repubblicana di Mazzini. Mai tanta ala di storia è passata sopra di noi.

E ciò avviene in una congiuntura non ancora definita, in un processo di trasformazione ancora in cammino, in cui alcuni istituti vecchi non sono ancor morti, ed altri nuovi non sono ancora interamente vivi. Esistono due crepuscoli tra il giorno e la notte: questo che ora scorgiamo sarà per la nostra Italia crepuscolo di aurora e non di tramonto.

Dobbiamo darci la nostra Costituzione in una situazione tragica; dopo la disfatta; dopo l'onta di un regime funesto. Dobbiamo cercare di costruire qualche cosa di saldo e di durevole, mentre viviamo in piena crisi politica, economica, sociale. Ebbene, vi siamo riusciti. L'Italia darà un'altra prova di ciò che è stato il segno della sua storia e la rende inconfondibile con le altre nazioni: l'Italia è la sola che abbia saputo e saprà, risorgendo, rinnovare e vivere fasi successive ed altissime di nuove civiltà.

Questa Carta che stiamo per darci è, essa stessa, un inno di speranza e di fede. Infon-

dato è ogni timore che sarà facilmente diavolta, sommersa, e che sparirà presto. Noi abbiamo la certezza che durerà a lungo, e forse non finirà mai, ma si verrà completando ed adattando alle esigenze dell'esperienza storica. Pur dando alla nostra Costituzione un carattere rigido, come richiede la tutela delle libertà democratiche, abbiamo consentito un processo di revisione, che richiede meditata riflessione, ma che non la cristallizza in una statica immobilità. Vi è modo di modificare e di correggere con sufficiente libertà di movimento. E così avverrà; la Costituzione sarà gradualmente perfezionata; e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi — ed i nostri figli — rimedieremo alle lacune ed ai difetti, che esistono, e sono inevitabili.

Critiche sono venute anche da questo banco; ma non ci dobbiamo abbandonare ad un abito di auto-denigrazione, che sembra talvolta un tristo retaggio italiano. Nessuna Costituzione è perfetta. Tutte le volte che se n'è fatta una, sono risuonati lamenti e deprecazioni fra i costituenti. Ciò è avvenuto, anche subito dopo che a Filadelfia fu votata, un secolo e mezzo fa, la Costituzione nord-americana; che ora è giudicata la migliore di tutte!

Un giudizio pacato sui pregi e sui difetti della nostra Carta non può essere dato oggi, con esauriente completezza. Difetti ve ne sono; vi sono lacune e più ancora esuberanze; vi sono incertezze in dati punti; ma mi giungono ormai voci di grandi competenti dall'estero, e riconoscono che questa Carta merita di essere favorevolmente apprezzata, ed ha un buon posto, forse il primo, fra le Costituzioni dell'attuale dopoguerra. Noi, prima di tutti, ne riconosciamo le imperfezioni; ma dobbiamo anche rilevare alcuni risultati acquisiti.

I « principi fondamentali » che sono sanciti nell'introduzione, e che possono sembrare vaghi e nebulosi, corrispondono a realtà ed esigenze di questo momento storico, che sono nello stesso tempo posizioni eterne dello spirito, e manifestano un anelito che unisce insieme le correnti democratiche degli « immortali principi », quelle anteriori e cristiane del sermone della montagna, e le più recenti del manifesto dei comunisti, nell'affermazione di qualcosa di comune e di superiore alle loro particolari aspirazioni e fedi.

Nella enunciazione dei diritti e doveri dei cittadini, se la Francia, che ha una tradizione superba di tali dichiarazioni, ha potuto rimettersi ad esse, noi, che non l'abbiamo, siamo tenuti a formulare noi, per la prima volta,

questi diritti e doveri. Lo abbiamo fatto non senza vantaggi e passi avanti; e qui le esigenze etico-politiche hanno ceduto il posto alla tecnica più precisa e concreta. Nessuna altra Carta costituzionale contiene un sistema così completo e definito di garanzie di libertà, ed alcuni istituti non sono privi di novità; mi hanno segnalato appunto la nullità delle misure di polizia non comunicate e convalidate subito dalla Magistratura, ed il diritto di associazione, inteso nel senso che chi ha diritto di svolgere singolarmente un'attività può farlo anche in forma costituzionale. Per il suo tecnicismo giuridico — costituzionale (e per la struttura e l'architettonica dell'intera Costituzione) la nostra Carta è una cosa seria.

Nessuno si deve scandalizzare se nei testi costituzionali è entrata — ormai da tempo — la nota dei rapporti economici. Le direttive che noi abbiamo formulato aprono, con la maggior adeguatezza possibile, la via a progressive riforme verso quella che deve essere ormai, lo abbiamo detto nel primo articolo, la democrazia basata sul lavoro; e nel tempo stesso escludono, proprio per lo sforzo di tracciare concreti istituti, i metodi rivoluzionari e violenti.

La seconda parte della Costituzione — ordinamento della Repubblica — ha presentato gravi difficoltà. Si tenga presente che nell'edificare la nostra Repubblica non abbiamo trovato, come in altri paesi, continuità di tradizione. Avevamo tutto da fare. Non abbiamo risolto con piena soddisfazione tutti i problemi istituzionali. Ad esempio, per la composizione delle due Camere ed il loro sistema elettorale, rimesso del resto alla legge ordinaria. Ma in complesso si è seguita una linea media ed equidistante dai due estremi. Da un lato, dalle suggestioni, talvolta inconsapevoli, in cui cadono certuni che hanno sempre davanti agli occhi i congegni del passato, e non si sono ancora persuasi che il potere del re è per sempre caduto. Dall'opposto lato, dalle visioni degli estremisti che idealizzano un governo di assemblea e di convenzione, di cui tutti gli altri poteri sarebbero semplici commessi ed appendici. Ne ho parlato qui più volte; anche oggi confermo che le soluzioni adottate erano, dopotutto, le sole possibili, in attesa che l'esperienza indichi ulteriori processi ed adattamenti. Certo è che — pur non entrando nella via, almeno parziale, di alcuni poteri riservati al Capo dello Stato senza correlativa responsabilità ministeriale — il Presidente della Repubblica italiana è tutt'altro che un fantoccio. Certo è che, mantenendo la indeclin-

bile condizione della fiducia delle Camere, si è cercato di evitare le sorprese e la soverchia instabilità dei governi. E certo è — per ritornare alla parte tecnica — che più di ogni altra Costituzione la nostra definisce e precisa gli istituti del decreto legge, del decreto legislativo, della formazione e della gerarchia delle leggi.

Per quanto concerne la magistratura, vi possono essere rilievi e riserve; ma in sostanza si è fatto un passo decisivo, il solo possibile, non ancora raggiunto in molti altri paesi, verso la unicità della giurisdizione, con l'obbligo di trasformare in sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari le attuali giurisdizioni speciali, esclusi soltanto per necessità imprescindibili delle loro funzioni il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.

La nostra Costituzione affronta lo spinoso problema dell'ordinamento regionale. Molti sono i dubbi; e vi possono essere inconvenienti; ma non si poteva non andare incontro ad una irresistibile tendenza; vi sono riforme storiche che non si possono evitare; e si sono di fatto predisposti i nuovi istituti in modo che la prova concreta e l'adattamento della esperienza consentirà di dare ad essi maggiore o minore ampiezza, salvaguardando in ogni caso la necessità suprema della unità ed indivisibilità della patria.

Perdonatemi se ho creduto necessario rivendicare non solo le ombre, ma le luci della Costituzione. Si è fatto il possibile: nessuna altra Carta ebbe una più minuta preparazione; nessuna fu più a lungo discussa; per nessuna si è fatto con maggior completezza il punto, e si è condotto quasi un esame di coscienza di tutti i problemi più gravi del momento. È un eccesso? Sì; ma non è senza significato che un popolo, nell'accingersi ad un rinnovamento, abbia voluto compiere quest'esame di coscienza.

La formulazione della nostra Costituzione non poteva che svolgersi con metodi democratici. Noi abbiamo assistito — foggiandolo noi stessi — a ciò che è un processo di formazione democratica e cioè collettiva. Una Costituzione non può più essere l'opera di uno solo, o di pochissimi. Deve risultare dalla volontà di tutti i rappresentanti del popolo; e i rappresentanti del popolo non si conducono con la violenza; l'unico modo, in democrazia, di vincere è di convincere gli altri. Che cinquecentocinquanta individui prendano parte (e tutti credono di aver eguale competenza) nella formulazione degli articoli di una Costituzione, ha fortissimi inconvenienti; non si fa così per i codici: ma come

si fa a delegare la stesura della Costituzione? Con molta pazienza la tecnica riesce a farsi comunque strada; ed a rimediare, se non a tutti, a molti inconvenienti. Ciò avverrà sempre più, con l'autolimitazione volontaria e la maggior educazione politica di domani. Intanto vi è anche un vantaggio: che tutti i rappresentanti del popolo, tutte le correnti del popolo da essi rappresentate possono dire: questa Costituzione è mia, perché l'ho discussa e vi ho messo qualcosa.

Onorevoli colleghi, l'esigenza dell'opera collettiva, della collaborazione di tutti, in democrazia è l'inevitabile, ed è la forza stessa della democrazia. E vi è un'altra cosa inevitabile, una conseguenza di questa stessa esigenza: la Costituzione, come ogni opera collettiva, non può che essere, come si dice in senso deteriore, un « compromesso ». Preferisco dire con il purissimo Cattaneo che non può essere se non « una transazione », come è tutta la storia. Ed è « equilibrio »; questa è la caratteristica della nostra Costituzione; un equilibrio realizzato, come era possibile, fra le idee e le correnti diverse. Mi si dica in quale altro modo — forse con una prevalenza forzata, forse con un totalitarismo costituzionale — si sarebbe potuto fare una Costituzione democratica. Anche le altre Costituzioni storiche, che oggi ci sembrano monolitiche, furono sempre il risultato di transazioni e di equilibri.

Quando oggi voteremo, il largo suffragio che daremo alla nostra Costituzione attesterà che, malgrado i dissensi e le lacerazioni, è scaturita dalle viscere profonde della nostra storia, la convergenza di tutti in una comune certezza; il sicuro avvenire della Repubblica italiana. (*Vivissimi, generali applausi*).

Con queste dichiarazioni mi onoro consegnare al Presidente dell'Assemblea Costituente il testo definitivo della Carta costituzionale. (*L'Assemblea sorge in piedi — Vivissimi, generali, prolungati applausi — Da una tribuna un gruppo di garibaldini intona l'Inno di Mameli, ripreso dall'Assemblea e dal pubblico delle tribune — Rinnovati, vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ruini della consegna del testo definitivo della Costituzione, al cui perfezionamento di forma e di sostanza egli ha dato opera diurna ed appassionata fino, possiamo ben dirlo, a poche ore fa. Ancora stamane noi lo abbiamo udito mentre forniva a noi tutti gli ultimi chiarimenti che ci erano necessari per metterci in condizioni di procedere ora al voto definitivo.

Credo che non ci fossimo resi conto tutti, in un primo momento, della gravità e dell'importanza del compito che avevamo affidato al Presidente della Commissione dei Settantacinque. È certo che molti di noi forse ancora non conoscono la somma di fatiche che il suo assolvimento ha imposto all'onorevole Ruini.

Voglio esprimere la mia riconoscenza personale all'onorevole Ruini, senza la cui valida collaborazione io stesso non avrei potuto rispondere alla fiducia riposta in me dall'Assemblea. E credo che se esprimo all'onorevole Ruini anche il ringraziamento dell'intera Assemblea, questa darà alle mie parole plauso e consenso. (*Vivissimi generali applausi*).

Indico la votazione a scrutinio segreto sulla Costituzione della Repubblica italiana.

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto con appello nominale. Pertanto ogni singolo deputato, il cui nome sarà chiamato, verrà a deporre nell'urna il suo voto.

Si faccia la chiama per ordine alfabetico, cominciando dalla lettera A.

MOLINELLI, *Segretario*, fa la chiama.

(*Segue la votazione — Quando il Presidente Terracini si reca a votare l'Assemblea sorge in piedi — Vivissimi, prolungati, generali applausi cui si associano i giornalisti delle tribune della stampa.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli Segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti.*)

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	515
Maggioranza	258
Voti favorevoli	453
Voti contrari	62

(*L'Assemblea approva — L'Assemblea si leva in piedi — Vivissimi, generali, prolungati applausi cui si associano i giornalisti delle tribune della stampa — Si grida: Viva la Repubblica! — Nuovi, prolungati applausi.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alberti — Aldisio — Allegato — Amadei — Ambrosini — Amendola — Andreotti — Angelini — Angelucci — Arata — Arcaini — Arcangeli — Assennato — Avanzini — Ayroldi — Azzi.

Bacciconi — Badini Confalonieri — Baldassari — Balduzzi — Baracco — Barbareschi

— Bardini — Bargagna — Barontini Anelito — Barontini Ilio — Bartalini — Basile — Basso — Bastianetto — Bazoli — Bej Adele — Bellato — Bellavista — Bellusci — Belotti — Bencivenga — Benedetti — Benedettini — Bennani — Benvenuti — Bernabei — Bernamonti — Bernini Ferdinando — Bertini Giovanni — Bertola — Bertone — Bettiol — Biagi — Bianchi Bianca — Bianchi Bruno — Bianchini Laura — Bibolotti — Binni — Bitossi — Bocconi — Boldrini — Bolognesi — Bonino — Bonomelli — Bonomi Ivano — Bonomi Paolo — Bordon — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bosi — Bovetti — Bozzi — Bracci — Bruni — Brusasca — Bubbio — Bucci — Buffoni Francesco — Bulloni Pietro — Buonocore — Burato.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Cairo — Calamandrei — Caldera — Calosso — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Candela — Canevari — Cannizzo — Caporali — Cappa Paolo — Cappelletti — Cappi Giuseppe — Cappugi — Capua — Carbonari — Carboni Angelo — Carboni Enrico — Carignani — Caroleo — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caso — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio — Castiglia — Cavalli — Cavallotti — Cerreti — Cevolotto — Chatrian — Chiaravello — Chieffi — Chiostergi — Ciampitti — Cianca — Ciccolungo — Cicerone — Gifaldi — Cimenti — Cingolani Mario — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Codignola — Colitto — Colombi Arturo — Colombo Emilio — Colonna di Paliano — Colonnetti — Conci Elisabetta — Condorelli — Conti — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Corsanego — Corsi — Corsini — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Costa — Costantini — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Crispo.

Damiani — D'Amico — D'Aragona — De Caro Gerardo — De Falco — De Gasperi — Del Curto — Della Seta — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino — De Mercurio — De Michele Luigi — De Michelis Paolo — De Palma — De Unterrichter Maria — De Vita — Di Fausto — Di Giovanni — Di Gloria — Di Vittorio — Dominè — Donati — D'Onofrio — Dossetti — Dozza — Dugoni.

Einaudi — Ermini.

Fabbi — Fabriani — Facchinetti — Facchio — Fanfani — Fantoni — Fantuzzi — Faralli — Farina Giovanni — Farini Carlo — Fedeli Aldo — Fedeli Armando — Federici Maria — Ferrarese — Ferrari Giacomo — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Filippini — Finocchiaro Aprile — Fiore —

Fiorentino — Fioritto — Firrao — Flecchia — Foa — Fogagnolo — Foresi — Fornara — Franceschini — Fresa — Froggio — Fuschini — Fusco.

Gabrieli — Galati — Galioto — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gasparotto — Gatta — Gavina — Germano — Gervasi — Geuna — Ghidetti — Ghidini — Ghislandi — Giachero — Giacometti — Giannini — Giolitti — Giordani — Giua — Gonella — Gorreri — Gortani — Gotelli Angela — Grassi — Grazi Enrico — Grieco — Grilli — Gronchi — Guarento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela — Gullo Fausto — Gullo Rocco.

Imperiale — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jervolino.

Labriola — Laconi — La Gravinese Nicola — La Malfa — Lami Starnuti — Landi — La Pira — La Rocca — Lazzati — Leone Francesco — Leone Giovanni — Lettieri — Li Causi — Lizier — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Lopardi — Lozza — Lucifero — Luisetti — Lussu.

Macrelli — Maffi — Magnani — Magrassi — Magrini — Malagugini — Maltagliati — Malvestiti — Mancini — Mannironi — Manzini — Marazza — Marchesi — Marconi — Mariani Enrico — Marina Mario — Marinaro — Marinelli — Martinelli — Martino Gaetano — Marzarotto — Massin — Massola — Mastino Gesumino — Mastino Pietro — Mastrojanni — Mattarella — Mattei Teresa — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Mazza — Mazzei — Mazzoni — Meda Luigi — Medi Enrico — Mentasti — Merighi — Merlin Angelina — Mezzadra — Miccolis — Micheli — Minella Angiola — Minio — Molè — Molinelli — Momigliano — Montagnana Mario — Montagnana Rita — Montalbano — Montemartini — Monterisi — Monticelli — Montini — Morandi — Moranino — Morelli Luigi — Morelli Renato — Morini — Moro — Mortati — Moscatelli — Motolese — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Nasi — Negarville — Negro — Nenni — Nicotra Maria — Nitti — Nobile Umberto — Nobili Tito Oro — Noce Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Orlando Camillo — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pallastrelli — Paolucci — Paratore — Paris — Parri — Pastore Giulio — Pastore Raffaele — Pat — Patricolo — Patrissi — Pecorari — Pella — Pellegrini — Pera — Perassi — Perlingieri — Perrone Ca-

pano — Persico — Pertini Sandro — Perugi — Pesenti — Petrilli — Piccioni — Piemonte — Pieri Gino — Pignatari — Pignedoli — Pistoia — Platone — Pollastrini Elettra — Ponti — Porzio — Pratolongo — Pressinotti — Preti — Priolo — Proia — Pucci — Puoti. Quarello — Quintieri Adolfo.

Raimondi — Rapelli — Reale Eugenio — Reale Vito — Recca — Rescigno — Restagno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Rivera — Rodi — Rodinò Mario — Rodinò Ugo — Rognoni — Romano — Romita — Roselli — Rossi Giuseppe — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Rubilli — Ruggieri Luigi — Ruini — Rumor — Russo Perez.

Saccenti — Saggin — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sampietro — Sansone — Santi — Sapienza — Saragat — Sardiello — Sartor — Scalfaro — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Scoca — Scoccimarro — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secchia — Segala — Segni — Selvaggi — Sereni — Sforza — Sicignano — Siles — Silipo — Silone — Simonini — Spallicci — Spataro — Stampacchia — Stella — Storchj — Sullo Fiorentino.

Tambroni Armaroli — Targetti — Taviani — Tega — Terracini — Terranova — Tieri Vincenzo — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tonello — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Tripepi — Tupini — Turco.

Uberti.

Valenti — Valiani — Vallone — Valmarana — Vajvaro — Venditti — Veroni — Viale — Vicentini — Vigna — Vigo — Vigorelli — Vilardi — Villabruna — Villani — Vinciguerra — Vischioni — Volpe.

Zaccagnini — Zanardi — Zannerini — Zappelli — Zerbi — Zotta — Zuccarini.

Sono in congedo:

Arata.

Canepa — Carmagnola — Cavallari.

Jacini.

Merlin Umberto.

Preziosi.

Ravagnan.

Trulli.

Vanoni — Vernocchi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! È con un senso di nuova profonda commozione che ho pronunciato or ora la formula abituale con la quale, da questo seggio, nei mesi passati ho, cento e cento volte, annunciato all'Assemblea il risultato delle sue votazioni. Di

tutte queste, delle più combattute e delle più tranquille, di quelle che videro riuniti in un solo consenso tutti i settori e delle altre in cui il margine di maggioranza oscillò sull'unità; di tutti questi atti di volontà che, giorno per giorno, vennero svolgendosi, con un legame non sempre immediatamente conseguente — in riflesso di situazioni mutevoli non solo nell'Aula, ma anche nel Paese — quest'ultimo ha riassunto il significato e gli intenti, affermandoli definitivamente e senza eccezione come legge fondamentale di tutto il popolo italiano.

Ed io credo di potere avvertire attorno a noi, oggi, di questo popolo l'interesse fervido ed il plauso consapevole e soddisfatto. Si può ora dirlo; vi è stato un momento, dopo i primi accessi entusiasmi, nutriti forse di attese non commisurate alle condizioni storicamente maturate ed in loro reazione, vi è stato un momento nel quale come una parete di indifferenza minacciava di levarsi fra questo consesso e le masse popolari. E uomini e gruppi, già ricacciati al margine della nostra società nazionale dalla prorompente libertà — detriti del regime crollato o torbidi avventurieri di ogni congiuntura (*Applausi*) — alacramente, e forse godendo troppa impunità, si erano dati ad approfondire il distacco, ricoprendo di contumelie, di calunnie, di accuse e di sospetti questo istituto, emblema e cuore della restaurata democrazia. (*Vivi applausi*).

Onorevoli deputati, è col nostro lavoro, intenso e ordinato, è con lo spettacolo ad ogni giorno da noi offertogli della nostra metodica, instancabile applicazione al compito affidatoci, che noi ci siamo in fine conquistati la simpatia e la fiducia del popolo italiano. Il quale, nelle sue distrette come nelle sue gioie, sempre più è venuto volgendo all'Assemblea Costituente come a naturale delegata ed interprete e realizzatrice del suo pensiero e delle sue aspirazioni. E le centinaia, le migliaia di messaggi di protesta, di approvazione, di denuncia, di richieste giunti alla Presidenza nel corso dei diciotto mesi di vita della Costituente, testimoniano del crescente spontaneo affermarsi della sua autorità, come Assemblea rappresentativa. È questo un prezioso retaggio morale che noi lasciamo alle future Camere legislative della Repubblica.

Ho parlato di lavoro instancabile. Ne fanno fede le 347 sedute a cui ci convocammo, delle quali 170 esclusivamente costituzionali; i 1663 emendamenti che furono presentati sui 140 articoli del progetto di Costituzione,

dei quali 292 approvati, 314 respinti, 1057 ritirati od assorbiti; i 1090 interventi in discussione da parte di 275 oratori; i 44 appelli nominali ed i 109 scrutini segreti; i 40 ordini del giorno votati; gli 828 schemi di provvedimenti legislativi trasmessi dal Governo all'esame delle Commissioni permanenti ed i 81 disegni di legge deferiti all'Assemblea; le 23 mozioni presentate, delle quali 7 svolte; le 166 interpellanze di cui 22 discusse; le 1409 interrogazioni, 492 delle quali trattate in seduta, più le 2161 con domanda di risposta scritta, che furono soddisfatte per oltre tre quarti dai rispettivi Dicasteri.

Lavoro instancabile; sta bene. Ma anche lavoro completo? Alla stregua del mandato conferitoci dalla nostra legge istitutiva, sì. Noi consegniamo oggi, a chi ci elesse il 2 giugno, la Costituzione; noi abbiamo assolto il compito amarissimo di dare avallo ai patti di pace che hanno chiuso ufficialmente l'ultimo tragico e rovinoso capitolo del ventennio di umiliazioni e di colpe (*Applausi*); e, con le leggi elettorali, stiamo apprestando il ponte di passaggio, da questo periodo ancora anormale, ad una normalità di reggimento politico del Paese nel quale compete ad ogni organo costituzionale il compito che gli è proprio ed esclusivo: di fare le leggi, al Parlamento; al Governo di applicarle; ed alla Magistratura di controllarne la retta osservanza.

Ma, con la Costituzione, questa Assemblea ha inserito nella struttura dello Stato repubblicano altri organi, ignoti al passato sistema, suggeriti a noi dall'esperienza dolorosa o dettati dalla evoluzione della vita sociale ed economica del Paese. Tale la Corte delle garanzie costituzionali, sancita a difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, ma non a preclusione di progressi ulteriori del popolo italiano verso una sempre maggiore dignità dell'uomo, del cittadino, del lavoratore. Tale il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, che — rimuovendo gli ostacoli dovuti a incomprendimento o ad ignoranza delle altrui esigenze — eviterà le battaglie non giustificate, di disperditrici di preziose energie, dando alle altre, necessarie invece ed irrimediabili in ogni corpo sociale che abbia vita fervida e sana, consapevolezza di intenti e idoneità di mezzi.

Ma forse, sì, non taciavamo, onorevoli colleghi, molta parte del popolo italiano avrebbe voluto dall'Assemblea Costituente qualcos'altro ancora. I più miseri, coloro che conoscono la vana attesa estenuante di un lavoro in cui prodigare le proprie forze creatrici e da cui trarre i mezzi di vita; coloro che, avendo lavo-

rato per un'intera vita, fatti inabili dall'età, dalla fatica, dalle privazioni ancora inutilmente aspettano dalla solidarietà nazionale una modesta garanzia contro il bisogno; coloro che frustano i loro giorni in una fatica senza prospettiva, chiudendo ad ogni sera un bilancio senza residui, utensili pensanti e dotati d'anima di un qualche gelido mostruoso apparato meccanico, o forze brute di lavoro su terre estranee e perciò stesso ostili: essi si attendevano tutti, che l'Assemblea esaudisse le loro ardenti aspirazioni, memori come erano di parole proclamate e riecheggiate. (*Approvazioni*).

Noi lo sappiamo, oggi, che ciò avrebbe superato le nostre possibilità. Ma noi sappiamo di avere posto, nella Costituzione, altre parole che impegnano inderogabilmente la Repubblica a non ignorare più quelle attese, ad applicarsi risolutamente all'apprestamento degli strumenti giuridici atti a soddisfarle. La Costituzione postula, senza equivoci, le riforme che il popolo italiano, in composta fiducia, rivendica. Mancare all'impegno sarebbe nell'oggi stesso tempo violare la Costituzione e compromettere, forse definitivamente, l'avvenire della Nazione italiana. (*Vivissimi, generali applausi*).

Onorevoli colleghi, ieri sera, quasi a suggello simbolico apposto alla Carta costituzionale, voi avete votato un ordine del giorno col quale raccomandate e sollecitate dal Presidente della Repubblica un atto generoso di clemenza e di perdono.

Già al suo primo sorgere, la Repubblica volle stendere le sue mani indulgenti e volgere il suo sguardo benigno e sereno verso tanti, che pure non avevano esitato a straziare la Patria italiana; ad allearsi con i suoi nemici, a colpirla i figli più eroici. Il rinnovato gesto di amista, del quale vi siete fatti promotori, vuole oggi esprimere lo spirito che ha informato i nostri lavori, in ognuno di noi, su qualunque banco si sedesse, a qualunque ideologia ci si richiami. L'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa lo affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. (*Approvazioni*). E noi stessi, onorevoli deputati, colleghi cari e fedeli di lunghe e degne fatiche, conclusa la nostra maggiore opera, dopo avere fatta la legge, diveniamone i più fedeli e rigidi servitori. (*Approvazioni*). Cittadini fra i cittadini, sia pure per breve tempo, traduciamo nelle nostre azioni, le maggiori e le più modeste, quegli ideali che, interpretando il voto delle larghe

masse popolari e lavoratrici, abbiamo voluto incidere nella legge fondamentale della Repubblica.

Con voi m'inchino reverente alla memoria di quelli che, cadendo nella lotta contro il fascismo e contro i tedeschi, pagarono per tutto il popolo italiano il tragico e generoso prezzo di sangue per la nostra libertà e per la nostra indipendenza (*Vivissimi, generali applausi*); con voi inneggio ai tempi nuovi cui, col nostro voto, abbiamo aperto la strada per un loro legittimo affermarsi.

Viva la Repubblica democratica italiana, libera, pacifica ed indipendente! (*Vivissimi, generali, prolungati applausi* — *Si grida: Viva la Repubblica! — Viva il Presidente Terracini! — Nuovi vivissimi, generali applausi*).

In quest'ora così solenne della nostra storia non poteva mancare a noi ed al popolo italiano la parola alta, serena, saggia del Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, il quale ha seguito ed illuminato la nostra fatica, vigile ad ogni passo lungo la strada che condurrà la Repubblica dall'abisso in cui sorse fino alla posizione che le compete di Stato libero, e rispettato nel mondo.

Do lettura del messaggio di Enrico De Nicola:

Roma, 22 dicembre 1947 - ore 18,30.

« La ringrazio vivamente, illustre Presidente, di avermi comunicato con cortese sollecitudine l'approvazione della Costituzione della Repubblica italiana.

« Il mio pensiero, reverente e devoto, si rivolge; in questo momento di sincera commozione, all'Assemblea Costituente, che — sotto la Sua incomparabile e indimenticabile Presidenza — ha compiuto un lavoro di cui gli storici daranno certamente un giudizio sereno, che onorerà il nostro Paese, per la profondità delle indagini compiute, per l'altezza dei dibattiti svoltisi, per lo zelo coscienzioso costantemente osservato nella ricerca delle soluzioni più democratiche e nella formulazione rigorosamente tecnica dei principi fondamentali e delle specifiche norme costituzionali — e all'Italia nostra, amata e martoriata, che dalle sventure sofferte é dai sacrifici affrontati, saprà trarre ancora una volta, nella concordia degli intenti e delle opere dei suoi figli, le energie necessarie per il suo sicuro avvenire, offrendo al mondo un nuovo esempio di eroiche virtù civili e un nuovo incitamento al progresso sociale ».

(*Vivissimi, generali, prolungati applausi, cui si associa il pubblico delle tribune*).

Giunga il nostro riverente affettuoso pensiero ad Enrico De Nicola, che oggi acclamiamo primo Presidente della Repubblica Italiana. (*Nuovi, vivissimi, generali applausi*).

Si dia lettura di un telegramma giunto in questo momento dal Sindaco della città di Venezia.

MATTEI TERESA, *Segretaria*, legge:

« Alla odierna solenne seduta della Assemblea Costituente convocata per l'approvazione della nuova Carta costituzionale che sancisce i diritti del popolo e la Repubblica, sogno di tanti martiri del primo Risorgimento italiano, meta raggiunta a prezzo di tanti sacrifici e di sangue in questo secondo Risorgimento, dopo che la monarchia, con la sua guerra antinazionale e col suo tradimento delle libertà popolari, ha dimostrato anche ai più increduli la legittimità di quel sogno di veggenti, l'amministrazione comunale di Venezia, che si prepara a ricordare con cerimonie che resteranno memorabili la seconda Repubblica di San Marco, vuole far pervenire la sua voce di plauso per la Repubblica italiana e per la nuova Carta costituzionale, augurando ché da essa procedano leggi innovatrici del diritto e del costume, affinché il popolo italiano prostrato da tanti lutti, risorga davvero arbitro del proprio destino. — Il Sindaco GIANQUINTO ».

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. (*Vivi applausi al centro*).

Iniziando questa mia brevissima dichiarazione, sento il dovere di associarmi al ringraziamento espresso dal Presidente dell'Assemblea e alle parole di ammirazione da lui usate per Enrico De Nicola, per l'opera sua di vigile tutela e di collaborazione, che con la sua saggezza giuridica e l'esperienza parlamentare, ha dato non solo all'elaborazione della Costituzione, e, in genere, ai lavori legislativi, ma anche al Governo, con i suoi illuminati consigli.

Il Governo si associa all'augurio che il primo Presidente della Repubblica italiana possa continuare la sua opera per un lungo periodo ancora, e a lui noi tutti del Governo tributiamo sempre quell'ossequio e quell'obbedienza che sono la base fondamentale dell'autorità repubblicana.

Aggiungo il mio ringraziamento all'Assemblea, e in modo particolare alla Presidenza, per la collaborazione, che non era espressamente riservata alla sua attribuzione

dalle leggi, ma con la quale pure ha recato un contributo prezioso alle iniziative del Governo, attuandole o modificandole con opportuni emendamenti.

Non fu senza un certo senso di invidia che noi vedemmo i nostri colleghi delle Commissioni legislative occuparsi dei grandi problemi della Costituzione, direi, gettando le grandi arcate della Costituzione, mentre noi, dalle esigenze di tutti i giorni, eravamo costretti ad occuparci dei piccoli particolari.

Io vi rinnovo l'espressione di ringraziamento profondo per questa vostra collaborazione. Questi nostri ringraziamenti vanno soprattutto ai membri della Commissione per la Costituzione e in modo particolare al suo Presidente, onorevole Ruini, che con tanto zelo ha diretto i lavori della Commissione stessa.

Il Governo ora, fatta la Costituzione, ha l'obbligo di attuarla e di farla applicare: ne prendiamo solenne impegno. Noi tutti però sappiamo, egregi colleghi, che le leggi non sono applicabili se, accanto alla forza strumentale che è in mano al Governo, non vi è la coscienza morale praticata nel costume. A distanza di cento anni, mi giunge all'orecchio come l'eco del programma mazziniano, che suonava:

« La Costituente nazionale, raccolta a Roma, metropoli e città sacra della Nazione, dirà all'Italia e all'Europa il pensiero del popolo e Dio benedirà il suo lavoro ».

Valga tale auspicio anche per questa Assemblea del nuovo Risorgimento; il soffio dello spirito animatore della nostra storia e della nostra civiltà cristiana passi su questa nostra faticosa opera, debole perché umana, ma grande nelle sue aspirazioni ideali, e consacri nel cuore del popolo questa legge fondamentale di fraternità e di giustizia, sicché l'Europa e il mondo riconoscano nell'Italia nuova, nella nuova Repubblica, assisa sulla libertà e sulla democrazia, la degna erede e continuatrice della sua civiltà millenaria e universale. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando Vittorio Emanuele. (*L'Assemblea in piedi applaude lungamente*).

ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Onorevoli colleghi, non so a che cosa io debba questo onore e questa responsabilità di essere chiamato a parlare, quasi direi di ufficio; d'ufficio, perché non l'ho chiesto, e non l'ho chiesto per una duplice ragione: l'una, contingente, della persistente deficienza dei mezzi miei di comunicazione verbale; l'altra, sostan-

ziale, della immensa gravità, della solennità eccezionale dell'ora. Perdonatemi, quindi, in anticipo, se, per l'una e per l'altra ragione, io sarò (e non è artificio retorico od oratorio) inferiore a quello che dovrebbe essere il mio compito ed alla vostra aspettazione.

Mi correggo. Ho detto di non sapere a che cosa debba questo onore: indubbiamente lo debbo al titolo della mia maggior vecchiezza. Ma, forse, nel caso presente più che il computo numerico degli anni, può valere a conferirmi questo titolo l'essere io rappresentante estremo delle tre generazioni, che hanno fatto l'Italia. Qui, dunque, vi parlo meno come un collega che come un antenato. E quando, a questo medesimo titolo, inaugurai i lavori dell'Assemblea Costituente, credetti di poter riassumere tutto il mio animo solidale con voi in un augurio, che era anche una benedizione del vecchio. Ora, parlo per concludere, come allora parlai per cominciare. Oggi, noi siamo al vertice dell'opera raggiunta; onde possiamo, guardando sotto di noi, considerare la strada che abbiamo percorsa, e in un certo senso quest'Assemblea può esser fiera del lavoro compiuto, pur attraverso contrasti, pur rasentando precipizi — e l'avvenire dirà se li abbiamo sempre felicemente evitati —, pur trovandoci di fronte a bivi e l'avvenire dirà se sempre abbiamo saputo scegliere la buona strada, ed io auguro che si possa dire che si è scelta la buona.

Per merito di chi? Di tutti: attraverso i dissensi, malgrado i contrasti, ognuno di noi ha contribuito a quest'opera. E vi è solidarietà, unità, anche fra coloro che hanno sostenuto le tesi più diverse e più opposte, perché in ciò sta la bellezza della libertà parlamentare (*Approvazioni*): nella discussione, che è il mezzo più razionale e più elevato per raggiungere quella verità relativa, che agli uomini può essere consentita. Un po' di merito l'abbiamo, dunque, tutti. Ma io non posso insistere su questo punto, perché sarebbe come lodarci da noi stessi. È vero che è cosa che gli uomini politici fanno ed è tollerata; ma, in un'occasione così eccezionale, è meglio prescindere.

Non posso insistere sui meriti nostri come Assemblea; ma forse è bene, parlando in nome dell'Assemblea, ricordare e additare alla gratitudine nostra coloro che sono stati — direi — il simbolo di questo lavoro, e due al di sopra di tutti.

In primo luogo, quell'uomo a cui ben spetta — e non l'ha chiesto — di trasformare il titolo che gli ricordava la provvisorietà (come, in certi ordini monastici, v'è chi ricorda che si

deve morire) il titolo — dico — della provvisorietà in quello effettivo e definitivo di Presidente, il primo Presidente della Repubblica italiana (*Vivissimi, generali applausi*); ed egli è tal uomo da augurare con la più profonda sincerità, con il più sereno ottimismo patriottico che coloro che gli succederanno siano sempre degni di succedergli. (*Applausi*).

Enrico De Nicola appartiene a quella categoria di uomini politici, che ha per sé la vera grandezza, cioè servire per dovere. Alieno (e dalla mentalità parlamentare leggermente degenerata gliene si faceva rimprovero come di un difetto!), alieno dall'aspirare ai poteri, desideroso di mettersi a disposizione se ricercato, modesto sempre, di giusto giudizio, la cooperazione di lui nella formazione di questo atto costituzionale non è nota, ma credo che tutti noi, più che saperla, la sentiamo essere stata assidua, alacre, feconda.

Ad Enrico De Nicola, dunque, innanzi tutto esprimerò i nostri ringraziamenti; e poi a questo nostro Presidente (*L'Assemblea si leva in piedi — Vivissimi, prolungati applausi*) a questo nostro Presidente, che mi ha dato la grande consolazione di infliggermi una solenne smentita. Per sopravvalutare questa classe parlamentare cui appartengo — è naturale: io sono l'*homo parliamentaris* per eccellenza! (*Si ride*) — per sopravvalutare, dunque, questa classe cui appartengo (e me ne vanto!) io pensavo ed affermavo: badate, se Cicerone dice che *poeta nascitur, orator fit*, per il parlamentare occorrono entrambe queste condizioni: bisogna nascerci, avere la vocazione; ma bisogna poi aver vissuto la vita, aver acquistato l'esperienza. Orbene, questo nostro Presidente mi ha mortificato nel dimostrare che una delle due condizioni non è necessaria: in lui v'è una vocazione formidabile, la quale ha sostituito l'esperienza, perché negli ultimi anni della fortunosa e mirabile sua vita egli non ha potuto più frequentare aule universitarie, non ha più potuto studiare precisamente quei regolamenti e quelle fonti di diritto, da cui si formano poi gli atti costituzionali. (*Applausi generali*).

Egli si è dimostrato veramente straordinario! E quando un momento fa sfilavano le diecine e le centinaia di emendamenti (altro che la « selva selvaggia ed aspra e forte! »), egli ci si muoveva con una padronanza assoluta, aveva presente tutto, sapeva conciliare la fermezza di un'autorità che s'impone con la bonarietà di un collega che trova l'arguzia per comporre un dissenso, un contrasto, che ad altri sarebbe, forse, apparso addirittura insormontabile! Egli è stato veramente

un gran Presidente e — direi — un Presidente nato perfetto! (*Vivissimi, generali applausi*).

E così dunque, sotto questi auspici, si è compiuta quest'opera.

Che cosa vale?

Io, tutte le volte che ho parlato, ho dichiarato così frequentemente e così manifestamente una mia diversità di pensare e di sentire a proposito di una legge costituzionale che sarebbe ipocrisia, se ora ad un tratto volessi usare della spugna di Leibnitz e cancellare quelle che erano e sono le mie idee. La verità è che qui sono venute di fronte due diverse maniere di concepire l'intervento del legislatore nel fissare l'ordinamento giuridico di un popolo. Io potrei, per deferenza a voi, dire che il mio punto di vista era quello antico e che il vostro era quello moderno. No, la verità è che così l'uno come l'altro sono antichi quanto l'uomo, antichi quanto il legislatore. Da un lato, si ha l'imposizione di una regola attraverso una volontà consapevole: io comando — dice il legislatore, soprattutto se è dell'ordine costituzionale —, questa mia volontà io la esamino, la concreto diligentemente, me ne rendo conto, metto dalla mia parte tutte le ragioni per cui si possa presumere che si legifera bene; ma, dopo tutto, questa è la mia volontà. Una tale tendenza è antica quanto l'uomo, ed i primi legislatori la loro volontà la fecero passare addirittura per quella di Dio. Dall'altro lato, invece, il diritto viene concepito non come una imposizione dall'esterno, ma come una qualche cosa di organico, che si sviluppa da sé: pianta, che mette nella terra le sue profonde radici, che alimenta il suo tronco, i suoi rami, le sue foglie, anche le più alte, raccogliendo dall'aria, dalla luce, dalla profondità dell'*humus* le ragioni della sua esistenza.

Ecco i due punti di vista in contrasto: concezioni, che non restano nell'astrattezza della teoria, ma si scontrano, si urtano, si contendono nella viva e ardente realtà. Io ho sempre seguito la seconda di queste concezioni, donde il dissenso abbastanza profondo con l'altra parte. Ma, badate, in questo momento, io ben posso di tutto cuore accompagnare quest'atto, che deve reggere la vita collettiva del popolo italiano, con un augurio fiducioso, con un augurio pieno: e ciò, appunto perché quella scuola giuridica, cui appartengo, riconosce che alle leggi si applica larghissimamente il motto che dice che la soma si accomoda per via. E, infatti, è quella stessa forza spontanea, quella forza organica, direi, in certo senso naturale,

da cui dipende lo sviluppo delle istituzioni, che opera, se occorre, anche indipendentemente da un testo scritto e lo viene adattando a quelli che sono i veri bisogni storici. Quindi, non mi metto in contraddizione con me stesso, se esprimo questo augurio, pur restando fermo al mio punto di vista. Dopo di che? Ebbene, dopo di che, se già l'ho lodato, torno a lodare il dissenso, il contrasto come il mezzo più idoneo per scoprire la verità o per avvicinarci ad essa il più che sia possibile: verità, come ho detto poc'anzi, naturalmente di un valore del tutto relativo.

Ma da questo momento tutto ciò è finito. Ora, la Costituzione ha avuto la sua consacrazione laica. Essa è al di sopra delle sue discussioni. Noi dobbiamo ad essa obbedienza assoluta, perché io non so concepire nessuna democrazia e nessuna libertà se non sotto forma di obbedienza alle leggi, che un popolo libero si è date. (*Applausi*).

E un auspicio si può trarre, oggi, dalla coincidenza, per cui la Costituzione entra in vigore il primo dell'anno, che compie il centenario del 1848. Vedete se era retorica la mia quando vi dicevo or ora di sentirmi di tanto inferiore al compito, perché in questo momento occorrerebbe — come si dice che avvenga agli asfittici, i quali, nell'attimo che passa fra la preagonia e la morte, vedrebbero sfilare rapidamente tutta la loro vita — occorrerebbe vedere sfilare qui, in una visione complessiva, totale, sintetica, un secolo intero. Il sorgere di questo secolo vide l'Italia divisa ed il tramonto di esso è sembrato che dovesse ancora vederla divisa; ma il popolo italiano ha resistito alla inmane bufera, ed abbiamo superato questo punto. Vedete, questo nuovo centenario comincia con un'affermazione superba. L'Italia ha ormai passato la sua prova. L'Italia, a cui si poteva rimproverare, e non per colpa sua, la brevità della sua vita nazionale, ora ha attraversato le più tremende vicende; e se le ha superate, è stato perché da sé sola, con le proprie intime forze, ha rimediato a tutti i guai ed a tutte le ingiustizie sofferte. (*Applausi*).

Un nuovo centenario comincia. Voi comprendete il fervore dell'augurio di questo vecchio. Che cosa ci riserba l'avvenire? Che cosa ci riserba il mondo? Io sono convinto — nel campo scientifico, non politico — (e non lo dico ora; l'ho già detto in scritti precedenti) che questa rivoluzione non è — mi si permetta la espressione — una rivoluzione di ordinaria amministrazione; non è una semplice rivoluzione, per cui una Repubblica succeda ad una monarchia od una monarchia

succeda ad una Repubblica; non è la formazione di uno Stato o la separazione di uno Stato da un altro o il dissolvimento di uno Stato in una pluralità di Stati: insomma, non è una delle tante rivoluzioni, attraverso cui l'umanità è progredita. No, qui è un'era che succede ad un'altra; è un tipo di Stato che si sovrappone ad un altro. Fino ad oggi abbiamo innanzi agli occhi lo Stato nazionale, originato nel secolo XVI, subito dopo il medio èvo, sulla base della sovranità esclusiva, dei rapporti interni, dei rapporti internazionali: abbiamo, dunque, una comunità di Stati senza che fra essi esista un vero e proprio coordinamento giuridico. Ora, per effetto di questa tremenda rivoluzione che stiamo attraversando, questo tipo di Stato va a tramontare; e vi si sostituirà una forma di superstato. Quale? Non si fa l'indovino nella storia. Tante incognite pendono: a crearlo sarà la forza o sarà l'accordo o sarà qualche cosa tra l'uno e l'altra? E sarà esso in un senso continentale o sarà in un senso razziale? Chi potrebbe dirlo? Misteri della storia futura!

Di fronte a questo nuovo tipo di Stato che sorge l'Italia è preparata a tutti i sacrifici, anche a quello della orgogliosa affermazione della sovranità assoluta; ma — sia detto ben alto! — ad una sola condizione: alla condizione, cioè, che questi limiti debbano valere pure per gli altri, per tutti gli altri. Ed allora, che sarà di questo nostro attaccamento a questo Paese nostro? A me ha potuto bastare di amare l'Italia; forse a voi occorrerà un'altra forma di attaccamento. V'è già chi dice: « Io mi sento europeo »; un altro: « mi sento africano »; un altro: « mi sento asiatico »; un altro: « mi sento slavo, anglosassone, germanico ». Qualcuno arriva perfino a dire: « mi sento cittadino del mondo ». Ma tutto ciò è prematuro.

Orbene, anche quando questi destini che oggi si annunciano si compiranno, il nuovo sentimento, che potrà nascere, non sopprimerà l'antico; ed è questo il lato, direi, místico di questa evoluzione creatrice dell'umanità. Della umanità la prima cellula fu la famiglia; ma lo sviluppo dell'evoluzione, che ha ridotto la famiglia ad una cellula contenuta in una forma associativa, quale lo Stato, tanto più diffusa, tanto più complessa, incomparabilmente più estesa, ha forse soppresso l'attaccamento alla famiglia? Si può dire che il sentimento, l'affetto come padre o come fratello sia oggi minore di quello che sentivano gli antichi romani, che mandavano a morte i loro figli e ne traevano anche vanto? Alorché la famiglia si estese e si complicò in forma di comunione, di villaggio, l'attacca-

mento ad essa forse venne meno? E quando si arrivò alla città, si attenuò questo sentimento? E quando lo sviluppo dello Stato feudale, riunendo in un tutto campagne e città, creò la terra che ora si chiama regione, forse quell'attaccamento nostro si spense? Ed, oggi, il mio attaccamento per la Sicilia si frappona, forse, a quello per l'Italia, o non piuttosto lo ingigantisce? Questo ho voluto dire, perché, quali che siano gli eventi futuri, l'amore e la devozione verso la Madre di ogni vita, questa antica, gloriosa, veneranda Italia, questi sentimenti non verranno mai meno; e dagli stessi contrasti potranno, anzi, esser resi più intensi. Onde, se io, vecchio, posso morire col nome di Italia sulle labbra, voi, giovani, — ce ne siete qui tanti — potrete, un giorno, avvertire altri sentimenti di adesione, di attaccamento, di amore per una qualche assai più ampia forma di vita statale; ma anche allora, voi vi sentirete italiani, come questo vecchio, anche allora amerete questa Madre comune, e sarete appassionatamente, fieramente italiani. Ed è in questo pensiero che io concludo, rivolgendo un appello, che, al di sopra dei dissensi e dei conflitti quotidiani, tutti ci congiunga in un sentimento ed in un nome: Viva l'Italia! Dio salvi l'Italia! (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

Approvazione del processo verbale della seduta.

PRESIDENTE. A conclusione di questa seduta, che ha avuto contenuto e significato del tutto particolari, diamo immediatamente lettura, per la sua approvazione, del relativo processo verbale.

MATTEI TERESA, *Segretaria*, legge il processo verbale della seduta.

ZAGARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAGARI. Poiché, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, non ho potuto partecipare alla votazione finale della Costituzione, dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato a favore.

(*Il processo verbale è approvato — Vivissimi, prolungati applausi*).

PRESIDENTE. L'Assemblea sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 19.30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1

pomeridiana
Seduta del 29 dicembre 1947

VOTAZIONE SEGRETA
sulla Carta Costituzionale
VERBALE DI SCRUTINIO

URNA BIANCA:

Palline bianche N. 453
» nere . » 62

URNA NERA:

Palline nere . N. 453
» bianche » 62

I SEGRETARI

Giulini
Chiusi
M. Anelli

Verbale di scrutinio della votazione finale sul testo della Costituzione.
Archivio storico della Camera dei deputati. Carte dell'Assemblea Costituente.
Commissione per la Costituzione. Comitato di redazione, b. 83.

Documentazione fotografica



Proclamazione del risultato definitivo del referendum istituzionale. Palazzo Montecitorio,



Sala della Lupa, 18 giugno 1946.



Seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente, 25 giugno 1946.





Votazione in Assemblea Costituente.





Votazione in Assemblea Costituente.





Proclamazione del risultato della votazione finale



sul testo della Costituzione, 22 dicembre 1947.



Applausi al banco della Presidenza dell'Assemblea Costituente dopo la proclamazione del risultato




della votazione finale sul testo della Costituzione, 22 dicembre 1947.



Il Presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini, consegna il testo della Costituzione



al Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola.



Il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione, 27 dicembre 1947.



Costituzione della Repubblica Italiana

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ART. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà

personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.



ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni

contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

ART. 27.

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

ART. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.



ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitaria-

mente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti

alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

ART. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

SEZIONE I.

Le Camere.

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

ART. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ART. 60.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68.

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta

giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente

della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

ART. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.



ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I.

Il Consiglio dei Ministri.

ART. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.



SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

ART. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I.

Ordinamento giurisdizionale.

ART. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

ART. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento



giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

ART. 114.

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

ART. 115.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

ART. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

ART. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- Circoscrizioni comunali;
- Polizia locale urbana e rurale;
- Fiere e mercati;
- Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- Musei e biblioteche di enti locali;
- Urbanistica;
- Turismo ed industria alberghiera;
- Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- Navigazione e porti lacuali;
- Acque minerali e termali;
- Cave e torbiere;
- Caccia;
- Pesca nelle acque interne;
- Agricoltura e foreste;
- Artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 118.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

ART. 119.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

ART. 120.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

ART. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

ART. 122.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei con-



siglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

ART. 123.

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

ART. 124.

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

ART. 125.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda

all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

ART. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

ART. 128.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

ART. 129.

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

ART. 130.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

ART. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consen-

tire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I.

La Corte costituzionale.

ART. 134.

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

ART. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme



stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

ART. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.

ART. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinque-

centomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sè stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 141.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto

al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e dagli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII.

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.



I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31

gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

Luigi Einaudi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Giuseppe De Gasperi

Luigi De Michelis

Visto, il Guardasigilli:

Giuseppe Prati

L'acquisizione digitale dei documenti è stata realizzata dal personale del Nucleo della Guardia di Finanza addetto all'Archivio storico della Camera dei deputati.

*Elaborazione grafica e stampa
a cura del CRD
della Camera dei deputati
marzo 2014*
